

Alessandro Agri

«Non è la morte il peggiore dei mali»: il domicilio coatto nell'Italia liberale

“Death is not the worst evil”: the forced residence in Liberal Italy

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive - 2. Il domicilio coatto: la stabilizzazione - 3. ‘Dentro’ il domicilio coatto: Ettore Croce, un socialista a Lipari (dicembre 1899) - 4. Le proposte di legge sulla relegazione: un nuovo domicilio coatto? - 5. Il domicilio coatto: la parabola evolutiva (internamento e confino).

ABSTRACT: In the wake of the Unification, the Kingdom of Italy had to deal with the terrifying ‘plague’ of the ‘brigantaggio’. For the purpose of eradicating this social emergency, the deputy Giuseppe Pica proposed a wide array of legal instruments among which an important role was played by the forced residence. This practice of preventative policing in Liberal Italy would frequently employed for various objectives. It was applied to socialists, anarchists (by means of the Anti-anarchy laws) and to the suspects of connivence with the enemy (‘austriacantismo’). Against this backdrop, the voice of a socialist imprisoned within the colony of Lipari stood out. Ettore Croce, detained for the participation in the uprisings of the 1898, is the author of two essays about his terrible experience. This works condensed all the criticisms against the forced residence, by mentioning the positions of eminent jurists and politicians. They represent a real Manifesto of the abolition of this instrument. Although disapproved, this transient and temporary measure would become stable and permanent, throughout the First World War (internamento), the Fascist Epoch (confino) and even the Republican Era.

KEYWORDS: Domicilio coatto; Liberal Italy; Ettore Croce.

«A voi, oscuri figli del popolo,
che lasciate a brandelli la vostra vita
sui *roggi moderni* della decantata civiltà italiana,
il nostro mesto saluto [...]. Fiori freschi,
o lavoratori, copriranno le vostre tombe»¹.

1. *Considerazioni introduttive*

Un evento sconvolgente, un fatto imprevisto, un avvenimento inatteso possono irrompere bruscamente nell'ordinarietà, scardinando le consuete coordinate morali e giuridiche che orientano la nostra vita. L'ordine e la normalità sono turbati, affiora impetuoso un preoccupante stato di anormalità che instaura un regime di urgenza, necessità ed eccezione. L'uomo ha sempre cercato, per spirito di autoconservazione, di prevedere sciagure, calamità, crisi, al fine di non farsi sorprendere, di non farsi trovare impreparato. Talvolta però gli ordinari 'argini' non appaiono sufficienti a contenere lo straripante evento straordinario. Risulta così vitale il ricorso a misure eccezionali transeunti, volte a bloccare o attenuare gli effetti dannosi dell'avvenimento, ripristinando al più presto lo *status quo ante*. Sorto per far fronte, per così dire, ad una tempesta passeggera, questo stato d'eccezione² talvolta è foriero di nuove soluzioni e principi destinati a sedimentarsi nell'ordinamento giuridico all'indomani della tempesta.

Sin dagli albori dell'Unità, numerose furono le emergenze cui dovette far fronte il Regno d'Italia. Lo testimoniano le dichiarazioni di stato d'assedio³ e

¹ 'I liberi pensatori', in *Il domicilio coatto. Pubblicazione unica dei socialisti, socialisti-anarchici e società operaie*, Forlì 14 novembre 1897, p. 1.

² Cfr. G. Agamben, *Stato di eccezione*, Torino 2003, pp. 32-43; M. Meccarelli, *Paradigmi dell'eccezione nella parabola della modernità penale*, «Quaderni storici», 131, 2 (2009), pp. 493-521; Id., P. Palchetti, C. Sotis (curr.), *Le regole dell'eccezione. Un dialogo interdisciplinare a partire dalla questione del terrorismo*, Macerata 2011; e da ultimi E.A. Imparato, *L'eccezione nella regola. La sopravvivenza delle prerogative tra ordine pubblico e sicurezza nella transizione intra-costituzionale contemporanea*, Napoli 2019; M. Meccarelli, *Il tempo della pandemia e le opportunità della storia*, in E. Calzolaio, M. Meccarelli, S. Pollastrelli (curr.), *Il diritto nella pandemia. Temi, problemi, domande*, Macerata, 2020, pp. 15-27; S.G. Azzarà, *Il virus dell'Occidente. Universalismo astratto e sovranismo particolarista di fronte allo stato d'eccezione*, Milano-Udine 2020; G.P. Dolso, M.D. Ferrara, D. Rossi, *Virus in fabula. Diritti e istituzioni ai tempi del COVID-19*, Trieste 2020; C. Sbailò (cur.), *Democrazia in emergenza. Perché viviamo in un perenne stato d'eccezione*, Roma 2021; M. Croce, A. Salvatore, *Cos'è lo stato di eccezione*, Milano 2022.

³ Cfr. G. Arangio Ruiz, *Dello stato d'assedio politico*, Milano 1899; L. Rossi, *L'ordinamento dello stato d'assedio nelle ultime leggi italiane*, Tivoli 1936; P.G. Grasso, *I problemi giuridici dello "stato d'assedio" nell'ordinamento italiano*, Pavia 1959.

stato di guerra, nonché la proclamazione dei pieni poteri e dei poteri straordinari⁴. Il diritto di pace è stato più volte sostituito dallo *ius belli*, ossia da quello *ius necessitatis* caratterizzato dalla connaturata e intrinseca provvisorietà. Nonostante ciò, alcuni istituti giuridici germogliati nel segno dell'eccezione, spesso *contra constitutionem* e dettati talvolta anche dalla logica del sospetto o contrastanti con i valori giuridici contingenti, sono sopravvissuti allo stato di necessità, sedimentandosi nell'ordinarietà.

Il regime giuridico d'eccezione, provocato da una guerra, da un'epidemia, da una calamità naturale o da un allarme di ordine pubblico, non sempre svanisce *tout court* con la cessazione dell'emergenza. Esso può dar vita ad uno *ius novum*⁵, contribuendo a tracciare una linea di continuità tra lo stato d'emergenza e il ritorno all'ordine. L'eccezione si trasforma così in regola e lo *ius necessitatis* (ossia lo *ius singulare* elaborato *propter utilitatem* e talvolta *contra rationem iuris*) oltrepassa la frontiera dello 'straordinario' per arricchire il sistema delle fonti del diritto.

In Italia tra il 1862 e il 1909⁶ vennero proclamati ben cinque stati d'assedio, a causa dei quali furono emanate molteplici misure *extra legem*: i diritti civili e politici vennero fortemente compressi, la giustizia militare si sostituì a quella ordinaria⁷ e la divisione dei poteri fu spesso disattesa⁸. Tutto ciò in nome del

⁴ Sulla distinzione tra le due formule e sull'uso promiscuo delle stesse da parte della dottrina si veda C. Latini, *Governare l'emergenza. Delega legislativa e pieni poteri in Italia tra Otto e Novecento*, Milano 2005, pp. 112 ss.

⁵ Cfr. P. Cogliolo, *La legislazione di guerra nel diritto civile e commerciale*, Torino 1916, p. 8; E. Florian, *La giustizia penale dei pieni poteri*, in «Rivista di diritto e procedura penale», I (1918), p. 172; F. Ferrara, *Diritto di guerra e diritto di pace*, in «Rivista del diritto commerciale», XVI (1918), pp. 685-686; S. Galgano, *La smobilitazione legislativa*, in «Il diritto commerciale», XII (1920), pp. 302-306.

⁶ Si tratta degli stati d'assedio proclamati dal Governo Rattazzi contro i briganti nel 1862, da Ricasoli a Palermo nel 1866, da Crispi in Sicilia e Lunigiana nel 1894, da di Rudinì nel 1898 nelle Province di Milano, Firenze, Livorno e Napoli, e da Giolitti nel 1908 a Messina-Reggio Calabria.

⁷ Ciò in aperta violazione con l'art. 71 dello Statuto Albertino; tuttavia, il ricorso alla giustizia militare appariva un espediente necessario stante il fallimento della giustizia ordinaria e posto che il brigantaggio veniva considerato addirittura peggiore dello stato di guerra. Cfr. D. Fozzi, *Tra prevenzione e repressione. Il domicilio coatto nell'Italia liberale*, Roma 2010, p. 23. Sull'intreccio tra diritto penale militare e ordinario ovvero sull'utilizzo di procedure straordinarie modellate sul processo penale militare per la repressione del delitto politico e della devianza si consulti C. Latini, *Cittadini e nemici. Giustizia militare e giustizia penale in Italia tra Otto e Novecento*, Firenze, 2010; Id., «Una società armata». *La giustizia penale militare e le libertà nei secoli XIX-XX*, in F. Colao, L. Lacchè, C. Storti (curr.), *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, Milano 2015, pp. 29-60.

⁸ Per dirla con Vittorio Lollini, il domicilio coatto, in violazione dello Statuto, privava il cittadino di ogni garanzia, «lasciandolo alla mercé di sbirri, alti e bassi che siano, si confonde

ciceroniano principio *salus rei publicae suprema lex esto*⁹. La prima minaccia verso l'appena conquistata unità nazionale fu il brigantaggio¹⁰, fenomeno complesso e articolato che affonda le radici nella rivolte popolari divampate in seguito al plebiscito del 21 ottobre 1860 e che sfocerà in una guerra civile-coloniale¹¹, «sporca» e «senza onore»¹². In un siffatto contesto emergenziale, nell'agosto del 1862 il Regno d'Italia proclamò lo stato d'assedio in Sicilia (Regio decreto del 17 agosto 1862, n. 764)¹³ e sospese le garanzie costituzionali, contravvenendo all'art. 6 dello Statuto Albertino. Separando il «giure penale» dal «magistero di polizia», si configurò un «duplice livello di legalità»¹⁴, avente l'obiettivo di sconfiggere, facendo ricorso anche a strumenti *extra legem*¹⁵, quegli «sciagurati» che non hanno il «diritto di chiamarsi figli d'Italia»¹⁶.

La legge che forse più di ogni altra fotografa fedelmente tale scenario è la n. 1409 del 15 agosto 1863, proposta dal deputato abruzzese Giuseppe Pica. Trattasi di uno strumento assai complesso¹⁷ che rappresenta uno dei casi più evidenti di difficile equilibrio tra mantenimento dell'ordine sociale e tutela dei diritti costituzionalmente garantiti. La legge Pica, «tabù storico-giuridico»¹⁸, cadde

il potere esecutivo col giudiziario, anzi il primo al secondo, sostituisce». V. Lollini, *L'ammonizione e il domicilio coatto*, Bologna 1882, pp. 129 ss. Esso fu bollato come «la più grave violazione del principio costituzionale della divisione dei poteri». D. Lo Presti, *Ammonizione e domicilio coatto. Studio di polizia preventiva*, Messina 1905, p. 83.

⁹ Come notava Mario Sbriccoli, la legge d'eccezione «consente di stravolgere scale penali, aggravare procedure, sospendere o comprimere garanzie, varcando i limiti della legalità costituzionale». M. Sbriccoli, *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in L. Violante (cur.), *Storia d'Italia. Annali*, vol. XIV, Torino 1998, p. 489.

¹⁰ In generale, sulla fattispecie del brigantaggio e banditismo nella dottrina penalistica moderna si veda M. Sbriccoli, *Brigantaggio e ribellismi nella criminalistica dei secoli XVI-XVIII*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi ed inediti (1972-2007)*, Milano 2009, pp. 297-320.

¹¹ Cfr. R. Martucci, *La regola è l'eccezione: la legge Pica*, in «Nuova rivista storica», XCVII (2013), II, p. 427.

¹² Ivi, p. 428.

¹³ Il Governo fece ricorso all'art. 246 del Cpmg, in quanto lo Statuto Albertino non lo contemplava.

¹⁴ M. Sbriccoli, *Caratteri originari*, cit., p. 594; Id., *Storia del diritto penale*, cit., p. 35.

¹⁵ Cfr. L. Lacchè, *Sulla forma giudiziaria. Dimensione costituzionale della giustizia e paradigmi del processo politico tra Otto e Novecento*, in F. Colao, L. Lacchè, C. Storti (curr.), *Giustizia penale e politica in Italia*, cit., p. 10.

¹⁶ F. Diozzi, M.A. Fusco, *La risposta del nuovo Stato*, in *Brigantaggio, lealismo, repressione nel Mezzogiorno 1860-1870*, Napoli 1984, p. 183.

¹⁷ R. Martucci, *La regola è l'eccezione*, cit., p. 411.

¹⁸ Ivi, p. 413.

in una sorta di profondo «oblio storiografico»¹⁹. Solo tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, gli approfonditi studi di Franco Molfese e di Aldo Albonico contribuirono sensibilmente a far luce su di essa²⁰. Concisa e lapidaria, una sorta di replica, di «riedizione»²¹ del decreto borbonico del 30 agosto 1821 n. 110, essa mise a punto un transitorio *modus operandi* per la pronta repressione della criminalità nelle Province Meridionali²².

Quantunque destinata, secondo il tenore del dettato normativo, a rimanere in vigore sino al 31 dicembre del 1863, la legge Pica avrà vita molto più lunga, costituendo un paradigma di riferimento per i Governi della Destra e della Sinistra storica. Per ragioni di politica prudenza²³ infatti essa sarà prorogata

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ Cfr. F. Molfese, *Storia del brigantaggio dopo l'Unità*, Milano 1964; A. Albonico, *La mobilitazione legittimista contro il Regno d'Italia. La Spagna e il brigantaggio meridionale postunitario*, Milano 1979. Si veda altresì M. Sbriccoli, *La Commissione d'inchiesta sul brigantaggio e la legge Pica*, in *Il Parlamento italiano 1861-1988*, II, Milano 1988; e da ultimi G. Forino, *I 150 anni della Legge Pica e la lotta al brigantaggio*, Angri 2013; G. Marabello, *La Legge Pica (1863-1865). I crimini di guerra dell'Italia unita nel Sud*, Napoli 2014; F. Uzzi, *Lucera e la Capitanata. Dopo la Legge Pica (15 agosto 1863)*, Città di Castello 2020.

²¹ R. Martucci, *Emergenza e tutela dell'ordine pubblico nell'Italia liberale*, Bologna 1980, p. 66.

²² Nelle Province interessate dal fenomeno del brigantaggio (Abruzzo Citeriore, Abruzzo Ulteriore II, Basilicata, Benevento, Calabria Citeriore, Calabria Ulteriore II, Capitanata, Molise, Principato Citeriore, Principato Ulteriore e Terra di Lavoro ai sensi del decreto del 20 agosto 1863) essa investiva i tribunali militari della competenza a giudicare bande armate di briganti (art. 1). In caso di resistenza ai pubblici ufficiali, la legge prevedeva la fucilazione o, in presenza di attenuanti, i lavori forzati a vita (art. 2). La legge Pica introduceva anche la figura del collaboratore di giustizia: nell'ottica di una giustizia premiale, essa garantiva la diminuzione da uno a tre gradi di pena (art. 3). Inoltre, la legge consentiva al Governo di istituire compagnie di volontari e accoglieva per la prima volta l'istituto del domicilio coatto (artt. 5, 6).

²³ Infatti, già prima della sua scadenza, l'8 dicembre 1863, la Camera fu invitata a vagliare due progetti di legge volti a confermare, seppur con qualche modifica, la legge Pica fino al 30 aprile dell'anno successivo. Crispi criticò l'utilizzo di misure eccezionali e Rattazzi, pur riconoscendo evidenti profili di incostituzionalità, riconobbe *ob torto collo* la necessità di misure eccezionali sino al consolidamento dell'unità. Garibaldi, invece, si schierò apertamente contro l'estensione della legge Pica in Sicilia, dimettendosi dall'incarico di deputato. A seguito di un vivace dibattito parlamentare, la legge n. 1661 del 7 febbraio 1864 (legge Peruzzi) assorbiva la legge Pica, estendendo il termine massimo di applicazione del domicilio coatto a due anni e con Decreto reale dell'11 febbraio 1864 anche le Province di Catania, Girgenti, Messina, Trapani e Palermo ricaddero entro il raggio di applicazione del domicilio coatto. La legge Peruzzi verrà prorogata e rimarrà in vigore sino al 31 dicembre 1865. Cfr. D. Fozzi, *Tra prevenzione e repressione*, cit., pp. 42-63; R. Martucci, *Emergenza e tutela*, cit., p. 157; E. De Cristofaro, *Introduzione*, in Id. (cur.), *Il domicilio coatto. Ordine pubblico e politiche di sicurezza in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Acireale-Roma 2015, p. 16.

quattro volte²⁴. La straordinarietà si trasformava progressivamente in regola creando così i presupposti per una «stabilizzazione dell'emergenza»²⁵.

Con la legge Pica fece la sua prima comparsa l'istituto del domicilio coatto²⁶, provvisoria misura di prevenzione, avente carattere repressivo e rieducativo, escogitata per contrastare oziosi, vagabondi, persone sospette, nonché camorristi e mantengoli²⁷. Curiosa la parabola evolutiva di questo provvedimento di polizia preventiva, tanto criticato e stigmatizzato da giuristi e politici²⁸ quanto capace di resistere ai tempi e agli eventi, nutrendosi delle emergenze che accompagnano il cammino dell'Italia liberale, transitando per l'età fascista sino all'epoca repubblicana.

Posto fuori dal controllo della magistratura²⁹ e introdotto con una legge temporanea destinata a colpire i briganti, questo «strumento a fisarmonica»³⁰ verrà progressivamente esteso ad altre categorie di delinquenti a seconda delle

²⁴ Cfr. R. Martucci, *Emergenza e tutela*, cit., pp. 152-216.

²⁵ A. Cardone, *La normalizzazione dell'emergenza. Contributo allo studio del potere extra ordinem del Governo*, Torino 2011, p. 91.

²⁶ Per un quadro esaustivo e preciso sul domicilio coatto fondamentali sono gli studi di Daniela Fozzi (*Una «specialità italiana»: le colonie coatte nel Regno d'Italia*, in M. Da Passano [cur.], *Le colonie penali nell'Europa dell'Ottocento*, Roma 2004, pp. 215-304; *Tra prevenzione e repressione*, cit.); nonché il volume curato da Ernesto De Cristofaro, *Il domicilio coatto. Ordine pubblico e politiche di sicurezza*, cit. Il domicilio coatto veniva irrogato, inizialmente per un tempo massimo di un anno, su parere della Giunta composta dal Prefetto, dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore del Re e da due Consiglieri provinciali. La decisione era inappellabile e la sentenza era d'immediata esecuzione. I luoghi del domicilio erano decisi con assoluta discrezionalità dal Ministero dell'Interno: i coatti venivano confinati a Ustica, Lipari, Pantelleria, Favignana, Lampedusa, ma anche all'Elba, al Giglio, Gorgona e Capraia, a Ponza, alle Tremiti, a Ventotene, a Porto Ercole nonché in Eritrea ad Assab. Cfr. M. Lenci, *Deportati in Eritrea: il caso 'Assab'*, in *Il domicilio coatto*, cit., pp. 207-224.

²⁷ Per un quadro relativo alla giustizia penale si consulti M. Sbriccoli, *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in L. Violante (cur.), *Storia d'Italia*, cit., pp. 485-551.

²⁸ In realtà, «la politica non esita ad adottare in pratica quanto in sede teorica viene autorevolmente sconfessato e di cui si auspica il superamento nella legislazione a venire». E. De Cristofaro, *Le critiche del positivismo criminologico al domicilio coatto e i progetti di abolizione del domicilio coatto tra Otto e Novecento*, in *Il domicilio coatto*, cit., pp. 225-252.

²⁹ Il domicilio coatto è «un'istituzione né essenzialmente né lievemente penale [...] sottratta al regime del diritto e del magistrato penale [...] oltre ad essere in opposizione ai principi del giure penale e alle guarentigie processuali e probatorie». D. Lo Presti, *Ammonizione*, cit., pp. 67-83.

³⁰ D. Petrini, *Il sistema di prevenzione personale tra controllo sociale ed emarginazione*, in L. Violante (cur.), *Storia d'Italia. Annali*, vol. XII, Torino 1997, p. 905.

contingenti necessità: dagli anarchici³¹ ai mafiosi, dai socialisti agli attentatori dell'unità nazionale, sino a colpire devianti e marginali³².

Gli anni successivi alla fine dell'«emergenza brigantaggio» non furono meno turbolenti per la giovane Monarchia. La *Belle Époque* italiana fu caratterizzata dall'emergere della «questione sociale», dal divampare dell'anarchismo e dalla nascita dei partiti di massa quali il Partito Operaio (1882)³³ prima e il Partito Socialista poi (1892)³⁴. L'instabile età umbertina (1878-1900) vide succedersi diversi governi e culminò con la recessione economica (1896-1901), con i moti di Milano (6-9 maggio 1898)³⁵ e con i tre attentati al Re Umberto I³⁶ e quello (fallito) al Presidente del Consiglio Francesco Crispi (1894)³⁷.

Varcata la soglia del nuovo secolo, in età giolittiana (1903-1914) «la normalità costituzionale fu ristabilita»³⁸, tuttavia lo Stato italiano dovette affrontare eventi

³¹ Cfr. G. Berti, *La sovversione anarchica in Italia e la risposta giudiziaria dello Stato 1874-1900*, in «Quaderni fiorentini», 38 (2009), t. I, pp. 579-600.

³² Cfr. L. Benedusi, *Il domicilio coatto contro oziiosi, vagabondi e omosessuali*, in *Il domicilio coatto*, cit., pp. 191-206.

³³ Cfr. A. Gradilone, *Storia del sindacalismo*, III, 1: *Italia*, Milano, Giuffrè, 1959, pp. 249-340; M.G. Meriggi, *Il Partito Operaio Italiano. Attività rivendicativa formazione e cultura dei militanti in Lombardia (1880-1890)*, Milano 1985; G. Scala, *Politica e antipolitica. Un precedente: il Partito Operaio Italiano 1882-1886*, Roma 2016.

³⁴ Cfr. P. Mattered, *Storia del PSI 1892-1994*, Roma 2010.

³⁵ Cfr. A. Canavero, *Milano e la crisi di fine secolo (1896-1900)*, Milano 1976; L. Villari, *I fatti di Milano del 1898. La testimonianza di Eugenio Torelli Viollier*, in «Studi storici», III (1967), pp. 534-549. In questo torno d'anni, numerose proteste furono duramente represses dal Governo anche nelle campagne lombarde (1882-1885) e siciliane (1893-1894). Cfr. R. Salvadori, *La boje! Processo dei contadini mantovani alla Corte d'Assise di Venezia*, Milano 1962; F. Renda, *I fasci siciliani (1892-1894)*, Torino 1977.

³⁶ Tutti gli attentati portano la firma di anarchici: Giovanni Passanante, Pietro Acciarito, Gaetano Bresci. Quest'ultimo fu il protagonista dell'attentato di Monza del 29 luglio 1900. Cfr. G. Galzerano, *Gaetano Bresci. La vita, l'attentato, il processo e la morte del regicida anarchico*, Casalvelino Scalo 1988.

³⁷ Cfr. A. Boldetti, *La repressione in Italia: il caso del 1894*, in «Rivista di Storia Contemporanea», 4 (1977), pp. 481-515; A. Sciumè, *Garanzie legali e misure arbitrarie nell'Italia fin de siècle: il processo agli anarchici, ovvero dell'errore impossibile*, in *Error iudicis. Juristische Wahrheit und justizieller Irrtum*, Frankfurt am Main 1998, pp. 233-256; E. Diemoz, *L'estate di terrore del 1894. L'attentato contro Crispi e le leggi anti-anarchiche*, in «Contemporanea», IV (2010), pp. 633-648; G. Galzerano, *Paolo Lega. Vita, viaggio, processo, «complotto» e morte dell'anarchico che attentò alla vita del primo ministro Francesco Crispi*, Casalvelino Scalo, Galzerano, 2014.

³⁸ G. Procacci, *Osservazioni sulla continuità della legislazione sull'ordine pubblico tra fine ottocento, prima guerra mondiale e fascismo*, in P. Del Negro, N. Labanca, A. Staderini (curr.), *Militarizzazione e nazionalizzazione sulla storia d'Italia*, Milano 2005, p. 86.

straordinari e destabilizzanti di matrice sanitaria, economica e sociale³⁹. Il 15 settembre 1904⁴⁰, la Camera del Lavoro di Milano indisse il primo sciopero generale sotto la guida del sindacalista rivoluzionario Arturo Labriola⁴¹ e del leader socialista Filippo Turati e l'11 luglio 1911 ottomila operai di Piombino e Portoferraio, in protesta contro il Consorzio Ilva⁴², diedero vita ad uno sciopero durato 135 giorni. Qualche anno dopo, tra il 1906 e il 1908, eventi catastrofici scossero il Paese: il 4 aprile 1906 si verificò la maggiore eruzione vesuviana del XX secolo, la quale causò terremoti, colate di fango e alluvioni; il 23 ottobre del 1907 la terra tremò nella Provincia di Reggio Calabria, tragico preludio di ciò che avverrà l'anno successivo quando il 28 dicembre il terremoto calabro-siculo devastò le città di Messina e Reggio Calabria⁴³. In seguito al terremoto del 1908, il Governo dichiarò lo stato d'assedio: in tale contesto si svilupparono l'«amministrazione dell'emergenza»⁴⁴ nonché il «diritto della pubblica calamità»⁴⁵. Fu un'occasione per sperimentare strumenti legislativi e amministrativi nuovi, alcuni dei quali saranno destinati a sedimentarsi nell'ordinamento giuridico⁴⁶.

Sul versante economico-finanziario, la prosperità che caratterizzò l'età giolittiana subì un duro colpo a causa del cosiddetto 'panico del 1907', crisi finanziaria sorta negli Stati Uniti, prima crisi 'globale' del Novecento⁴⁷. Infine, sulla soglia della prima guerra mondiale, rivolte e disordini scoppiarono in diverse

³⁹ In merito alle trasformazioni sociali tra fine Ottocento e inizio Novecento, si consulti G. Cazzetta, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Milano 2007.

⁴⁰ Cfr. G. Procacci, *Lo sciopero generale del 1904*, in «Rivista storica del socialismo», XVII (settembre-dicembre 1962), pp. 401-438; Id., *La limitazione dei diritti di libertà nello Stato liberale. Il piano di difesa (1904-1935), l'internamento dei cittadini nemici, e la lotta ai nemici interni (1915-1918)*, in «Quaderni fiorentini», 38 (2009), t. I, pp. 601-652.

⁴¹ Cfr. D. Marucco, *Arturo Labriola e il sindacalismo rivoluzionario in Italia*, Bologna 1971; P. Galbiati, *L'avanguardia socialista e il gruppo di Arturo Labriola 1903-1904*, Firenze 1975.

⁴² Cfr. O. Zuccarini, *Una grande e sfortunata lotta operaia. I lavoratori di Piombino e dell'isola d'Elba contro il Trust siderurgico*, Lugano 1912; A. Pellegatta, *I figli dei serrati. Una storia di affido proletario e di solidarietà di classe da Piombino a Gallarate (1911)*, Milano 2006.

⁴³ Cfr. A. Sindoni, *Memoria e testimonianza nel centenario del terremoto di Messina 1908-2008*, Soveria Mannelli 2012; C. Latini, *L'emergenza e la disgrazia. Terremoto, guerra, poteri straordinari in Italia agli inizi del Novecento*, in «Historia et Ius», XIII (2018), pp. 1-22.

⁴⁴ G. Melis, *Storia dell'amministrazione italiana, 1861-1993*, Bologna 1996, pp. 249-260.

⁴⁵ G. Altobelli, *Discorso inaugurale alla Corte d'Appello di Messina per l'anno giuridico 1912-1913 con speciale riguardo al diritto della pubblica calamità, 12 dicembre 1912*, Messina 1913.

⁴⁶ Cfr. V. Polacco, *Di alcune deviazioni dal diritto comune conseguite al terremoto calabro-siculo del 1908*, in «Rivista di diritto civile», I (1909), pp. 337 ss.

⁴⁷ Cfr. P. Ciocca, *La crisi italiana del 1907*, in «Quaderni Storici», 24 (settembre-dicembre 1973), vol. 8, pp. 1057-1061.

città del centro-nord in occasione delle celebrazioni della festa dello Statuto Albertino (7 giugno): da Ancona all'Emilia, socialisti, repubblicani e anarchici fecero fronte comune contro il Governo, inaugurando una settimana di violente proteste in reazione all'eccidio di tre manifestanti⁴⁸. E nello stesso anno, in seguito alla fondazione dei Fasci d'azione rivoluzionaria, le piazze di Roma e Milano furono teatro di vivaci manifestazioni e comizi pro-interventismo, portando all'arresto di Benito Mussolini e Filippo Tommaso Marinetti.

A fronte di questa situazione d'instabilità, è possibile comprendere come il domicilio coatto rappresentasse un istituto para-penale al servizio del potere politico, «uno strumento privilegiato nelle mani del potere esecutivo, che vi ricorrerà largamente e per lungo tempo»⁴⁹; da misura preventiva eccezionale, esso troverà cittadinanza nell'ordinamento giuridico italiano, «pronto a tornare in auge sotto la spinta di emergenze criminali o politiche⁵⁰ (spesso più presunte che reali)»⁵¹.

2. Il domicilio coatto: la stabilizzazione

Dopo due anni dalla sua comparsa, il domicilio coatto diverrà, attraverso la legge 20 marzo 1865, n. 2248 (legge Lanza)⁵², congegno usuale e permanente per rafforzare la tutela poliziesca e implementare il controllo sociale dei perturbatori di quel codice non scritto della coeva morale borghese. Il domicilio coatto venne esteso anche a grassatori, ladri, truffatori, borsaiuoli e ricettatori in precedenza ammoniti, agli estorsori e ai contravventori degli obblighi di sorveglianza speciale. Duri furono gli strali polemici che colpirono la legge in

⁴⁸ Sulla 'settimana rossa' si consultino P. Marchetti, *Inchiesta penale e delitto politico. Il processo per i fatti della 'Settimana Rossa' ad Ancona*, in Id. (cur.), *Inchiesta penale e pre-giudizio. Una riflessione interdisciplinare*, Napoli 2007, 149-207, M. Papini, *Ancona e il mito della Settimana rossa*, Ancona 2013; M. Severini, *La Settimana rossa*, Ariccia 2014.

⁴⁹ D. Fozzi, *Tra prevenzione e repressione*, cit., p. 41.

⁵⁰ Cfr. M. Sbriccoli, *Dissenso politico e diritto penale in Italia tra Otto e Novecento*, in «Quaderni fiorentini», 2 (1973), pp. 607-702.

⁵¹ D. Petrini, *Il sistema di prevenzione*, cit., p. 893.

⁵² Trattasi del primo Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza del Regno. In esso, il domicilio coatto, applicato dal Ministero dell'Interno, veniva accolto quale stabile istituto di polizia preventiva, ultimo 'anello' di una 'catena del sospetto' che della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza passa per l'ammonizione, vera e propria «anticamera del domicilio coatto». D. Fozzi, *Tra prevenzione e repressione*, cit., p. 76; cfr. L. Martone, *La difesa dell'ordine. Il dibattito parlamentare del 1888 sulla legge di pubblica sicurezza*, in Id. (cur.), *Giustizia penale e ordine in Italia tra Otto e Novecento*, Napoli 1996, p. 227.

parola, tacciata di sostanzarsi in una mera «apoteosi dell'arbitrio», in una «negazione di ogni giustizia», finendo per rappresentare una «sanzione dell'onnipotenza ministeriale e dei più incocussi canoni del giure costituzionale»⁵³.

L'imminente guerra contro l'Austria contribuì ad assegnare nuova linfa al domicilio coatto, imprimendogli un carattere squisitamente politico⁵⁴. La legge n. 2907 del 17 maggio 1866, imperniata sulla logica del sospetto⁵⁵, allargava i confini della suddetta misura di polizia. Oltre a colpire oziosi, vagabondi, camorristi e persone sospette ai sensi del Codice Penale del 1859, il domicilio coatto venne esteso alle persone indiziate di voler restaurare l'antico ordine di cose o di nuocere in qualsiasi modo all'unità d'Italia. Con questa legge, commenterà con amarezza l'avvocato Giovanni Rosadi⁵⁶, «il sistema giuridico dei sospetti sostituiti alle prove e delle intenzioni scambiate coi fatti è fondato per sempre»⁵⁷. Crispi, pur continuando a palesare la sua perplessità alle leggi eccezionali e ai pieni poteri, affermò che in quel particolare momento storico non vi fossero alternative: nonostante l'Italia non fosse ufficialmente in guerra, il Regno viveva un'incerta pace, dovendosi difendere con qualsiasi mezzo dai nemici dell'unità e da chiunque volesse attentare alla libertà del Paese⁵⁸.

Un'ulteriore estensione del domicilio coatto si ebbe grazie alla legge 6 luglio 1871, n. 294 volta al rafforzamento della pubblica sicurezza e a prevenire il 'malandrinnaggio'⁵⁹. Esso fu congeniale allo scioglimento delle prime società

⁵³ V. Lollini, *L'ammonizione*, cit., pp. 129 ss. A Milano nacque anche un apposito Comitato presso la Lega Nazionale delle Cooperative, avente l'obiettivo di abolire «questo triste privilegio dell'Italia fra gli Stati civili e bestemmia giuridica e strazio funesto dei principi su cui poggiano la civiltà e la giustizia». «Critica sociale», VII (1897), n. 15, p. 226.

⁵⁴ Cfr. L. Musci, *Il confino fascista di polizia. L'apparato statale di fronte al dissenso politico e sociale*, in A. Dal Pont, S. Carolini (curr.), *L'Italia al confino: le ordinanze di assegnazione emesse dalle Commissioni provinciali dal novembre 1926 al luglio 1943*, vol. I, Milano 1983, p. XXVI.

⁵⁵ Cfr. D. Fozzi, *Tra prevenzione e repressione*, cit., pp. 81-82.

⁵⁶ L'avvocato lucchese Giovanni Rosadi (1862-1925) oltre a svolgere la professione a Firenze, si schierò con il Partito liberale, ricoprendo per più di vent'anni la carica di deputato (1900-1924) e successivamente di senatore. Fu sottosegretario di Stato della Pubblica Istruzione durante i Governi di Salandra, Nitti e Giolitti. Viene considerato un precursore dell'ambientalismo, avendo collaborato insieme a Benedetto Croce alla predisposizione della prima legge sulla protezione del paesaggio (11 giugno 1922, n. 748).

⁵⁷ G. Rosadi, *Del domicilio coatto e dei delinquenti recidivi*, Firenze 1900, p. 17.

⁵⁸ Cfr. D. Fozzi, *Tra prevenzione e repressione*, cit., pp. 79-85. Tale legge ebbe l'occasione di essere sperimentata durante i moti scoppiati a Palermo nel settembre dello stesso anno. Cfr. E. De Cristofaro, *Introduzione*, in *Il domicilio coatto*, cit., p. 18.

⁵⁹ Per i recidivi, il domicilio coatto fu esteso sino ad un massimo di cinque anni e fu utilizzato per colpire camorristi, mafiosi, contrabbandieri e accoltellatori, intervenendo così nei tumulti di Ravenna e Palermo e mandando al confino circa 1300 persone tra il 1871 e il 1872. Cfr.

internazionaliste pericolose per l'ordine pubblico e particolarmente attive in Romagna⁶⁰. «Infelice espediente»⁶¹ ormai consolidato nella prassi, il domicilio coatto diventerà stabile strumento dell'apparato poliziesco anche quando la sicurezza dello Stato non sarà minacciata: verrà infatti inserito nel nuovo Testo Unico di Pubblica Sicurezza⁶² (legge 30 giugno 1889, n. 6144) tra le rigide misure di polizia preventiva (come il rimpatrio e il «vecchio arnese poliziesco»⁶³ dell'ammonizione) al fine di frenare e aggirare l'«imbarazzante presenza»⁶⁴ del Codice Zanardelli⁶⁵ che, con il suo carattere marcatamente liberale, finiva per essere d'«intralcio all'azione preventiva della polizia»⁶⁶. Si trovavano così a convivere, da un lato una legge di polizia informata al principio del sospetto e dall'altro un codice penale «liberale ed aperto, tecnicamente innovatore e culturalmente avanzato», specchio dei «due volti e indirizzi legislativi»⁶⁷. Al cospetto di tale scenario, vi fu chi, come il deputato molisano Enrico Fazio, invano tuonò: «non vi sono due giustizie ma una sola è la giustizia»⁶⁸.

Il domicilio coatto acquisì un ruolo strategico nella legislazione eccezionale del 19 luglio 1894⁶⁹. La legge n. 316 infatti rappresenta uno dei tre pilastri delle

D. Fozzi, *Tra prevenzione e repressione*, cit., p. 99.

⁶⁰ F. Benigno, *La mala setta. Alle origini di mafia e camorra (1859-1878)*, Torino 2015, pp. 288-291.

⁶¹ J. White Mario, *Il sistema penitenziario e il domicilio coatto in Italia*, in «Nuova Antologia», CXLVIII (1896), p. 33.

⁶² Per la prima volta, una legge poneva dei limiti ai diritti garantiti dall'art. 32 dello Statuto Albertino (riunione e associazione). La legge di P.S. realizzava il disegno politico di Crispi, volto al rafforzamento dell'esecutivo. Attraverso una serie di mezzi di prevenzione indipendenti dal sistema penale e adottati in assenza di una specifica emergenza, trionfava la pratica del sospetto a fronte di una notevole compressione dei diritti di libertà.

⁶³ L. Lucchini, *Ammonizione*, in *Il Digesto italiano*, vol. III, parte I, Torino 1895, p. 28. Ereditata dalla legislazione piemontese, l'ammonizione verrà duramente criticata a causa del marchio d'infamia che imprimeva sull'ammonito. Come segnalava Miraglia, «un cittadino come è stato ammonito perde la stima nel pubblico ed è sempre guardato con occhio di sospetto». F.S. Miraglia, *L'istituto dell'ammonizione come è disciplinato dalla legge di P.S.*, in «Il Filangeri», VII (1982), parte I, p. 232.

⁶⁴ M. Sbriccoli, *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, in A. Schiavone (cur.), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla repubblica*, Bari 1990, p. 194.

⁶⁵ Cfr. Martone, *La difesa dell'ordine*, cit., pp. 185-187.

⁶⁶ Ivi, p. 187.

⁶⁷ Ivi, p. 204.

⁶⁸ Cfr. ivi, p. 214.

⁶⁹ Crispi mise da parte le riserve nei confronti delle leggi eccezionali, asserendo che per combattere «mali eccezionali» fosse indispensabile derogare allo Statuto e ai principi dello Stato liberale al fine di colpire in maniera efficace una «accolta di forsennati, che si vanta

leggi antianarchiche⁷⁰, un arsenale normativo eccezionale e temporaneo⁷¹ costruito in reazione agli attentati di stampo anarchico nonché alle rivolte dei Fasci siciliani⁷², alle sommosse in Lunigiana, a Ravenna e nel Mantovano, generate dalle profonde crisi economiche. La genericità e vaghezza dei capi d'accusa portò ad un atteggiamento arbitrario, congeniale per colpire tutti i nemici dell'unità e della grandezza dell'Italia, quali anarchici, repubblicani e in maniera surrettizia anche i socialisti⁷³: l'art. 3 della legge n. 316 consentiva di assegnare al domicilio coatto (sino ad un massimo di tre anni) coloro che avessero «manifestato il deliberato proposito di commettere vie di fatto contro gli ordinamenti sociali», indipendentemente dall'esito del processo. Ne consegue, l'introduzione del *crimen cogitationis* nella legislazione di polizia. Da questo momento il domicilio coatto acquisiva piena cittadinanza nel «paesaggio politico italiano»⁷⁴.

senza patria». Cfr. D. Fozzi, *Tra prevenzione e repressione*, cit., p. 187.

⁷⁰ Al fine di reprimere la sovversione sociale, il Parlamento approvò nel luglio del 1894 le tre leggi antianarchiche: 1) la n. 314 puniva il possesso di esplosivi; 2) la n. 315 inaspriva le pene per i reati di istigazione a delinquere, apologia di reato e eccitamento all'odio di classe qualora commessi a mezzo stampa; 3) la n. 316 prevedeva il domicilio coatto (da uno a cinque anni) per le persone sospette e condannate per reati concernenti materie esplodenti (art. 1) e vietava le adunanze e le associazioni che avessero come scopo il «sovertimento per le vie di fatto degli ordinamenti sociali» (art. 5), disponendo il domicilio coatto fino a sei mesi ai contravventori.

⁷¹ Le tre leggi sarebbero dovute rimanere in vigore sino al 31 dicembre dell'anno successivo ma la legislazione eccezionale tornava utile in occasione dei moti del 1898 e la sua scadenza fu procrastinata al giugno del 1899.

⁷² In Sicilia, la proclamazione dello stato d'assedio nel gennaio 1894 (esteso poi anche alla Lunigiana) portò alla sospensione dell'inviolabilità del domicilio, della libertà di stampa, riunione e associazione.

⁷³ Tale legge eccezionale rappresentava, secondo l'onorevole Riccardo Luzzatto, il fallimento dello Stato, essendo una legge di sospetto e d'arbitrio che colpiva chiunque si discostasse dal pensiero imposto dal Governo. Inoltre, specificava Nicola Badaloni, tramite gli anarchici la legge colpiva i socialisti anche se parlamentari (in contrasto con il principio dell'immunità), sottraendoli alla giurisdizione dei tribunali per sottoporli a quella della polizia. E Filippo Turati criticava con veemenza il Governo Crispi, reo di aver colpito l'idea e la teoria socialista. Cfr. D. Fozzi, *Tra prevenzione e repressione*, cit., pp. 197-206. Infine, anche Impallomeni riteneva che la formula usata nella legge fosse indirettamente volta a «reprimere la propaganda socialista: sopprimere il giornale, il libro, l'insegnamento socialista, le associazioni sociali soprattutto». Il domicilio coatto si sostanzia in un'arma contro i socialisti: esso colpisce la libertà di associazione e rappresenta uno strumento a difesa delle classi agiate e dei capitalisti, a tutela dell'assetto della famiglia e della proprietà. Cfr. G.B. Impallomeni, *Il domicilio coatto politico*, in «La giustizia penale», III (1897), p. 1026; Id., *Il domicilio coatto. La legge menzogna*, in «Critica sociale», VII (1897), pp. 278-280.

⁷⁴ E. De Cristofaro, *Introduzione*, in *Il domicilio coatto*, cit., p. 21.

Inoltre, quest'ultimo assumerà, tramite la legge n. 314 (*Sui reati commessi con materie esplodenti*) la natura di pena accessoria⁷⁵.

3. 'Dentro' il domicilio coatto: Ettore Croce, un socialista a Lipari (dicembre 1899)⁷⁶

Il domicilio coatto⁷⁷ risultò assai congeniale non solo per arginare il pericolo anarchico⁷⁸ ma anche per reprimere le violente proteste dei lavoratori⁷⁹ durante il 'caldo' 1898⁸⁰. La «carnascialesca vittoria della reazione»⁸¹ portò alla radicalizzazione del conflitto: il governo – scriveva Kristen Larsen⁸² facendo appello a

⁷⁵ Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 314, alle pene comminate per la detenzione di ordigni e esplosivi si aggiungevano sempre due anni di domicilio coatto, allorquando il colpevole rientrasse nella categoria degli ammoniti o dei vigilati speciali.

⁷⁶ E. Croce, *Nel domicilio coatto. Notarelle di un relegato*, Lipari 1900.

⁷⁷ Nel 1896 vi erano otto colonie penali, nel 1897 fu abolita quella delle Tremiti (adibita a casa di pena intermedia per i condannati alla reclusione).

⁷⁸ Durante il periodo di relegazione, Croce ricorda di aver incontrato diversi anarchici e di aver apprezzato alcuni aspetti del loro pensiero: «innanzi alla mafia e camorra ufficiali – l'anarchia - è anche una necessità morale non solo filosofica». Essi sono descritti quali «gentili poeti dell'avvenire», «apostoli di un ideale», «poeti di una fede», «sentinelle morte del grande esercito dei lavoratori». Ivi, p. 113. In merito alle leggi antianarchiche, Croce mette in evidenza la slealtà del Governo, il quale applicava la legge anche nei confronti di repubblicani, socialisti, radicali. In definitiva, queste leggi si sostanziano in provvedimenti repressivi indirizzati «a tutti coloro potevano dar fastidio ai deputati amici del governo, ai poliziotti locali, ai bojajoletti paurosi». Ivi, p. 24. Infatti, la polizia, «ci ritiene pericolosi entrambi – anarchici e socialisti - e ci applica intelligentemente il medesimo articolo della medesima disposizione poliziesca». Ivi, p. 79.

⁷⁹ «E ciò non tocca soltanto ai socialisti e agli anarchici, che per ora sono principalmente presi di mira; in questo attentato alla libertà e all'eguaglianza giuridica sono tutti indistintamente interessati i partiti viventi o no nell'orbita della costituzione, gli uomini tutti che hanno il sentimento di cittadino, i giuristi che hanno un glorioso retaggio di diritti, conquistato col sangue e con la sapienza». G.B. Impallomeni, in *Il domicilio coatto. Pubblicazione unica dei socialisti*, cit., p. 1.

⁸⁰ Cfr. N. Colajanni, *L'Italia nel 1898: tumulti e reazione (1898)*, introduz. P.L. Bernardini, Carnago 2014.

⁸¹ E. Croce, *Nel domicilio coatto*, cit., p. 73.

⁸² Pseudonimo di Nino Samaja (1876-1959), anarchico originario di Lugo, di professione medico. Fu arrestato più volte a causa della collaborazione con Malatesta e Cipriani. Fondatore del foglio clandestino *L'Agitazione* e della rivista *Le Réveil socialiste anarchiste*. Dopo aver conseguito la laurea e il dottorato a Ginevra, rientrò in Italia. A Bologna, durante la grande guerra si allontanò dal movimento anarchico, avvicinandosi a quello socialista. Nel 1933 si rifiutò di giurare fedeltà al regime fascista e fu privato della libera docenza. Nel secondo dopoguerra si iscrisse al Partito socialista di unità proletaria, ricoprendo la carica di

tutti i lavoratori italiani – ci ha lanciato come sfida una legge del sospetto che condanna fin la libertà di pensiero; la vostra risposta sia una vittoria a lui strap-pata; la libertà di agitarci e lottare per il benessere di tutti»⁸³.

Tra i protagonisti delle sollevazioni, che raggiunsero l'apice nel maggio dello stesso anno e che passarono alla storia con l'evocativa locuzione 'protesta dello stomaco', emerge la figura dell'abruzzese Ettore Croce⁸⁴. Durante il Governo Pelloux, il futuro deputato socialista viene confinato dapprima presso la colonia delle Tremiti e successivamente presso quella di Lipari, a causa dei tumulti scoppiati ad Ortona nel luglio del 1898. La sofferenza e gli indelebili supplizi patiti durante il soggiorno forzato nelle isole vengono condensati da Croce in un

vicesindaco a Bologna.

⁸³ K. Larsen, in *Il domicilio coatto. Pubblicazione unica dei socialisti*, cit., p. 4.

⁸⁴ Ettore Croce (1866-1956), nativo di Rocca San Giovanni, studiò ingegneria a Roma e a Napoli. Figlio del carbonaro Giustino Croce, venne in contatto durante il periodo universitario con gli ambienti repubblicani, socialisti ed anarchici. Aderì al Partito socialista e partecipò all'organizzazione della manifestazione del primo maggio del 1890. Fu arrestato e poi assolto per non provata reità. L'anno successivo venne condannato a sette mesi di carcere per istigazione alla ribellione e all'odio di classe. Nel 1891, insieme a Filippo Turati, partecipò al secondo congresso dell'Internazionale Socialista a Bruxelles. Contribuì alla fondazione a Napoli dell'Associazione collettivistica (1893) la quale darà i natali alla Federazione del Mezzogiorno del PSI e collaborò, insieme ad Arturo Labriola e ad Enrico Ferri, al quindicinale socialista *La Strada*. In seguito ad un nuovo mandato di cattura, nel 1894 fuggì all'estero, proseguendo la propaganda socialista in Svizzera, Francia, Belgio e nel 1897 aderì come volontario alla guerra greco-turca a difesa di Creta, occupata dall'esercito ottomano. Nel luglio del 1898, per le agitazioni da lui promosse fra i lavoratori di Ortona, fu condannato al domicilio coatto. Rientrato in Abruzzo, sposò i principi del sindacalismo rivoluzionario e nel primo dopoguerra militò fra i socialisti massimalisti emiliani. Nel 1919 fu eletto al Parlamento nazionale per il PSI (collegio di Ravenna) e nel 1921 nel collegio di Bologna per il PCI. A causa dei contatti con esponenti anarchici e del carattere poco incline al compromesso, venne espulso dal partito 'per indisciplina'. Le violenze fasciste lo costrinsero ad abbandonare l'incarico di docente di matematica. Trasferitosi a San Remo nel 1924, fu intermediario commerciale fra aziende italiane e sovietiche. Esule a Nizza, ove fu sottoposto alla stretta sorveglianza del Consolato italiano, continuò l'attività politica all'interno della Lega dei diritti dell'uomo di De Ambris. Nel 1927 si trasferì a Parigi e tra il 1936 e 1937 partecipò a varie manifestazioni in favore della repubblica spagnola. Nel 1940 tornò in Italia e, dopo essere stato fermato per inopportuni apprezzamenti verso il regime, si stabilì a Pescara. Nel secondo dopoguerra, rifiutò più volte la candidatura in Parlamento, nonostante le insistenze del proprio partito. Tra le altre opere di Croce si segnalano: *Viva la Francia! Risposta di un repubblicano a due diffamatori*, Lanciano 1891; *Sulla via dell'esilio. Frammenti*, Napoli 1896; *Da Scilla a Cariddi*, Lanciano 1944. Per un approfondimento biografico si rimanda a F.M. Biscione, *Ettore Croce*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 31 (1985); G. Galzerano, *Presentazione. L'autore*, in *Ettore Croce. Domicilio coatto*, Casalvelino Scalo 2000, pp. 5-31; R. Sciorilli Borrelli, *Ettore Croce*, Lanciano 1984.

libello pubblicato, all'alba del nuovo secolo, dall'editore anarchico Ugo Lambertini di Lipari. In apertura, l'autore chiarisce la *ratio* e lo scopo di questo 'libercolo', il quale si affianca e completa il volume pubblicato l'anno precedente⁸⁵. Duecento pagine *prima facie* asettiche, dense di dati e statistiche, ma al contempo impregnate di esperienze personali, ricordi e testimonianze strazianti. Il libello registra le sconfitte dei moti del 1898, confeziona emozioni e sofferenze, ma lascia trasparire alcune romantiche speranze riposte nel socialismo. Un *pamphlet* infarcito di citazioni letterarie miste a riferimenti normativi che trasuda di pessimismo e di impotenza alternato a sprazzi di ottimismo di stampo squisitamente positivista.

Dedicato con ironia alla «forcajoleria italiana»⁸⁶, esso si sostanzia in un vero e proprio manifesto volto a rafforzare la propaganda contro il domicilio coatto, al fine di attirare l'attenzione del Governo e dell'opinione pubblica, scardinando l'indifferenza generale «su questo ammazzatojo»⁸⁷. Questo libro non rappresenta solo una sfida politica. Per Croce, esso costituisce una vera e propria missione di vita. Occorre infatti puntare i riflettori su un «incubo borbonico divenuto realtà»⁸⁸, anche se è sfida assai ardua «descrivere un'aberrazione come non si può rappresentare un incubo»⁸⁹.

Nel mirino di Croce vi è principalmente il Governo italiano⁹⁰, *deus ex machina*

⁸⁵ E. Croce, *A domicilio coatto. Appunti di un relegato politico*, Lipari, Conti, 1899.

⁸⁶ Il domicilio coatto o relegazione rappresenta una «valvola di sicurezza per la reazione. I colpi di stato si preparano con leggi su la relegazione». Relegare significa soffocare: «Prometeo legato ad una rupe è l'immagine di un sovversivo su uno scoglio». Meglio la galera del domicilio coatto, tuonava Croce. Quest'ultimo è una «galleria sotterranea, per la quale il nemico viene a minacciare e minare quel vacillante edificio di libertà, che, rudere inglorioso di quello edificio, che credevamo di avere eretto con il sangue dei padri nostri, resta ancora a ricordare le illusioni di un popolo». E. Croce, *Nel domicilio coatto*, cit., p. 12.

⁸⁷ Ivi, p. 11. Riportando uno stralcio della sentenza di condanna al domicilio coatto a cinque anni contro Aurelio Paganelli vetraio fiorentino, Croce dichiara: «Ecco come accozzando malamente dei periodi sgrammaticati, che non dicono nulla, si può, con una legge che non è legge, ammazzare un uomo». Ivi, p. 181. È necessario pertanto far capire agli italiani cosa sia il domicilio coatto «perché possano intendere cosa sarà domani la relegazione [...] le sette colonie potrebbero fondersi in un sol manicomio e niun psichiatra vi troverebbe a ridire». Ivi, p. 98.

⁸⁸ Ivi, p. 198: «Questo ignominioso istituto, nato sotto il tetro influsso di Ferdinando IV, si è andato man mano rafforzando, nel 1859, nel 1863, nel 1865, finché nel 1894, sotto il malefico protettorato di F. Crispi, nel 1987 con il progetto Rudini, nel 1898 sotto lo stimolo di una forsennata paura, à gittato la maschera e si è rivelato quello che è: una legge di suspizione politica, avendo l'occhio rivolto a la legislazione reazionaria dell'Impero francese».

⁸⁹ Ivi, p. 197.

⁹⁰ L'«oligarchia italiana» crede di «spezzarci l'animo, spezzandoci i polsi con le manette, di

di tale strumento, ma sul banco degli imputati finisce anche la Polizia italiana, colpita da veementi critiche e da irriverenti vituperii, nonché i direttori delle colonie. I metodi della Polizia italiana, recrimina Croce, sono peggiori di quelli dei gendarmi borbonici⁹¹. Rivolgendosi all'amico Arturo Labriola, il quale aveva parlato del primo volume sul *Secolo* egli scrive: «tu attenui ed attenui per l'indole tua buona di studioso, che dice sempre meno che può, per restare nei limiti del vero, senza timore di oltrepassarli». Occorre invece riconoscere che il Governo italiano «è in modo assoluto inferiore al Borbone, a l'Austria, al Papa, per ciò, che riguarda i trattamenti inflitti ai suoi avversari politici»⁹². La Polizia politica italiana è la degna erede di quella borbonica. Questa «orda barbarica è di una ignoranza che fa spavento»⁹³. Spesso questa «plebaglia poliziesca»⁹⁴ va oltre e contro l'autorità giudiziaria. Se non fosse la magistratura a ribellarsi talvolta alle «libidini oscene»⁹⁵ dei poliziotti, questi ultimi «ridurrebbero la patria una sola carcere»⁹⁶, essendo dei «forcajuoli campioni insuperabili nel tempo e nello spazio»⁹⁷. Purtroppo però «la legge scellerata autorizza ciò: la poliziottaglia, che infesta l'Italia, è arbitra e padrona della vita dei cittadini». Essa può «seppellire nelle isole i sovversivi per cinque volte cinque anni e fermarsi a ciò, se il reo ci lascia la vita»⁹⁸.

La legge sul domicilio coatto è intrinsecamente contraddittoria. Nella lettera

abbujarci la vita, annegandoci nelle fogne del domicilio coatto». Ivi, p. 8. «Né vale che tu storca stomacata la bocca e ti turi le orecchie per non più sentire o mentecatta borghesia italiana [...] ché è questa del domicilio coatto una delle tue più care istituzioni, e se non abbiamo il diritto di gittare, nauseati la penna, parecchi dei tuoi uomini politici, al contrario, negli accennati cameroni si troverebbero come a casa propria». Ivi, p. 129.

⁹¹ «La polizia politica, com'è oggi costituita, rappresenta la piaga più purulenta e verminosa, che ulceri il corpo della nazione [...] vigliaccamente scellerata ed insopportabilmente petulante». Croce, narrando alcuni processi che scossero l'opinione pubblica, descrive le questure del Regno quali «sentine di corruzione e di misfatti», costituite da «sciabolatori di statuti e bombardatori di donne». I vertici della polizia si arricchiscono attraverso «la imbastitura, la orditura, la tramatura, la tessitura, la macchinazione dei più tragici processi» e «i bassi sbirracchiotti sono perturbatori sistematici delle coscienze, violenti provocatori, asini verbalizzanti, orda sfrenata di sanculotti vandeani». Essi, autorizzati dai superiori, si sentono in diritto di «usare que' mezzi che la santa inquisizione appena accennò». Ivi, p. 187.

⁹² Ivi, p. 11.

⁹³ Ivi, p. 188.

⁹⁴ Ivi, p. 185.

⁹⁵ Ivi, p. 188.

⁹⁶ Ivi, p. 188.

⁹⁷ Ivi, p. 191.

⁹⁸ Ivi, p. 23.

essa proibisce la tortura ma nello spirito afferma che la pena deve rigenerare il reo: «anche Torquemada – scrive con tagliente ironia Croce - mandava al rogo per il pietoso pensiero di salvare le anime»⁹⁹. Per dirla con Manzoni, «i fratelli hanno ucciso i fratelli»¹⁰⁰, macchiandosi di una terrificante carneficina. Il direttore della colonia gode infatti di un arbitrio illimitato: «egli può espletare liberamente le sue tendenze marioelsche, se ne à, o le sue libidini tiranniche»¹⁰¹. Il silenzio del governo innanzi a tali infamie si trasforma in tacita approvazione, in squallida connivenza. Il domicilio coatto si sostanzia così in un'aperta violazione della Carta costituzionale¹⁰² e contiene «tutte le violazioni e tutte le bestemmie più spudorate dello spirito e della lettera di tutte le leggi»¹⁰³. Gli esecutori, «carnefici immediati», sono moralmente irresponsabili: «legalmente i regolamenti danno loro mille modi di oltrepassare la linea del giusto»¹⁰⁴. Croce punta il dito contro il principio di autorità, «minotauro del pensiero, non mai sazio di vittime, questo dio sanguinario, che accoccolato, si pasce di visceri e di cervelli umani»¹⁰⁵. Esso, «quercia gigantesca», porta con sé i germi dell'infelicità umana. Il suo tronco è formato da pilastri: la proprietà privata («funesta genitrice di tutti i delitti»¹⁰⁶), la schiavitù e la religione. Qualcuno tentò invano di abbattere questo tronco ma solo i rami furono talvolta recisi. Il militarismo è una «splicazione terribile del principio di autorità» e il domicilio coatto ne costituisce una «applicazione vigliacca»¹⁰⁷. Il Governo si affida a tale principio quando è carente di un proprio programma. Inoltre, il domicilio coatto dovrebbe limitarsi a restringere la libertà di movimento di un individuo all'interno del Comune o di un'isola, ma in realtà si sostanzia in una vera e propria reclusione. Le autorità presenti sull'isola violano quotidianamente la corrispondenza dei coatti. Lo fanno senza appoggiarsi ad alcuna legge ma in virtù di un accordo illegale¹⁰⁸ tra

⁹⁹ Ivi, p. 27.

¹⁰⁰ A. Manzoni, *Il conte di Carmagnola* [1820], coro I, atto II.

¹⁰¹ E. Croce, *Nel domicilio coatto*, cit., pp. 94, 95.

¹⁰² «Esso viola lo Statuto che proscrive i giudizi di Commissioni straordinarie» ex art. 71 e «spezza la vita di migliaia di cittadini, che han da presumersi innocenti poiché niun fatto possibili è accertato in loro confronto». *Dal Manifesto del Comitato Milanese*, in *Il domicilio coatto. Pubblicazione unica*, cit., p. 3. «Se Cassandra vivesse ancora ella vedrebbe le isole popolate e la Costituzione definitivamente lacerata», E. Croce, *Nel domicilio coatto*, cit., p. 13.

¹⁰³ Ivi, p. 95.

¹⁰⁴ Ivi, p. 27.

¹⁰⁵ Ivi, p. 28.

¹⁰⁶ Ivi, p. 36.

¹⁰⁷ Ivi, p. 30.

¹⁰⁸ Ivi, p. 196: «I cinque anni di domicilio diventano poi dieci o anche venti in seguito a

il Ministero dell'Interno e le Regie Poste.

Puntuale e precisa è la ricostruzione dell'ambiente, della vita quotidiana e degli obblighi dei coatti di Lipari. I luoghi che inficiano la naturale bellezza dell'isola sono il castello, il vescovato e le celle di punizione. Lipari, «lasciate ogni speranza»¹⁰⁹, voi coatti, in attesa del «metafisico proposito»¹¹⁰ di riabilitarvi. Il paese, afferma Croce, «sarebbe dolcissimo» ma «in mano di questo bestiale governo italiano, che soprattutto per viltà nostra, ci soffoca, è diventato un terrore, un letamajo, uno spauracchio»¹¹¹. La colonia è un carcere («anzi lurido più del carcere, atroce come l'esilio»¹¹²), ed il carcere è una specie di tortura¹¹³. Il documento più importante del coatto è il foglio di permanenza, consegnatogli appena giunto sull'isola. Esso è una sorta di atto di rinuncia alla vita: è un'ignominia, un'ironia, «non dice nulla, al di fuori della grande scempiaggine del governo che ci delizia»¹¹⁴. Il foglio di permanenza

dimostra quanto sia scandalosamente insignificante il domicilio coatto: esso prescrive l'assoluta obbedienza, codifica l'arbitrio, moralizza l'ozio, annulla l'umanità e legittima la persecuzione, insomma sancisce l'avvio di un regime di schiavitù: esso non dicendo nulla dice tutto giacché è un marchio sulla fronte del coatto, è un anello al suo piede, è una morsa al suo cuore, è una camicia di forza al suo animo¹¹⁵.

Questo documento fotografa la natura e l'essenza del domicilio coatto «giacché se una sola cosa dice questa cosa è questa: *finis homini*»¹¹⁶. Sulla carta, esso prescrive l'obbligo al lavoro, ma trattasi solo di «una delle turlupinature nelle quali il nostro impareggiabile governo è maestro, forse confondendo il machiavellismo con il criminalismo»¹¹⁷. Di fatto, i coatti sono costretti all'ozio forzato e così «imbestiano»¹¹⁸. In definitiva, il domicilio coatto è il foglio di permanenza, al quale è assoggettato l'individuo e il direttore della colonia, coadiuvato al

carcere, condanne e nuove assegnazioni».

¹⁰⁹ Ivi, p. 49.

¹¹⁰ Ivi, p. 51.

¹¹¹ Ivi, p. 50.

¹¹² Ivi, p. 157.

¹¹³ Cfr. O. Regnoli, *Sulla formazione di un nuovo codice civile italiano e sulla convenienza di alcune leggi transitorie*, Genova, Gazzetta del tribunale, 1859, p. 93. Sulla condizione dei carceri in Italia si consulti da ultimo M. Gibson, *Le prigioni italiane nell'età del positivismo (1861-1914)*, Roma 2022.

¹¹⁴ E. Croce, *Nel domicilio coatto*, cit., p. 51.

¹¹⁵ Ivi, p. 52.

¹¹⁶ *Ibidem*.

¹¹⁷ Ivi, p. 53.

¹¹⁸ Ivi, p. 54.

brigadiere, ha il compito doloroso e noioso di farlo rispettare. E il foglio è «la insulsaggine dei governanti applicata a la vigliaccheria dei governati»¹¹⁹. Il nostro «governo cosacco», tramite questo strumento, mostra a tutti fino a che punto si possa «imbestiare un uomo, per far aborrire la natura umana»¹²⁰.

Al centro dell'isola campeggiano, severi e austeri, i due alleati: la fortezza e il vescovato. Il paesaggio liparese viene personificato dall'Autore: «il negro vecchio castello ride del suo riso sgangherato e sdentato. Il suo riso è qualche cosa di lugubre e raccapricciante come il riso di un teschio, il sorriso di un cocodrillo: è il riso del moribondo, del delinquente, del pazzo»¹²¹. Esso è di una mostruosità talmente ignobile che gli studiosi della fisiognomica e frenologia¹²² Johann Kaspar Lavater e Franz Joseph Gall «gli darebbero la ferocia di un aguzzino, la bieca voluttà di un tiranno, la malvagità di un prete, la spavalderia di un soldato e la vigliaccheria di un cortigiano». Al cospetto di uno scenario così terrificante¹²³, Croce individua un barlume di speranza attraverso la personificazione del mare, «grande amico della libertà [...] eterno sovversivo». Ogni giorno, esso scalfisce la roccia che regge il castello «gli rode la base, gli sgretola i massi, gli porta via la terra» e con il tempo riuscirà a distruggerlo: «è il nuovo che distrugge lentamente il vecchio»¹²⁴. E finalmente «crollerà l'antico edificio eretto da schiavi, cementato con lagrime e con sangue, fortificato da le diverse armi di oppressione e di sterminio delle diverse civiltà»¹²⁵. Alleato del Castello è il Vescovato: «lo sbirro e il prete congiurano insieme. Chi fugge dall'uno incappa nell'altro: mai Scilla e Cariddi ebbero una tanta ignobile rappresentazione [...] oppressi da questi due incubi, da queste due tenaglie, si macerano nel corpo e nell'anima i coatti»¹²⁶.

La *routine* del castello è scandita dall'appello, dalla consegna del sussidio e si perde nell'ozio o nello sfruttamento. In inverno, in coatti sono in libertà dalle

¹¹⁹ Ivi, p. 55.

¹²⁰ *Ibidem*.

¹²¹ Ivi, p. 58.

¹²² Cfr. C. Livi, *Frenologia forense ovvero delle frenopatie considerate relativamente alla medicina legale*, Milano 1863-1868; E. Polimanti, *Frenologia e fisiognomica: due esempi di ambivalenza epistemologica nella prima metà dell'Ottocento. Biennale di studi sulla storia dell'arte medica e della scienza, Fermo, 8-10 maggio 1981*, s.l., 1981.

¹²³ Le isole, scrive Croce, «sono delle bolge [...] Dante qui si coprirebbe gli occhi, gitterebbe la penna, che vergò le terzine immortali, e maledirebbe la natura [...] la isola risona da mane a sera dello stridore di catene, le vie sono senza interruzione alcuna, percorse da lugubri drappelli di prigionieri». E. Croce, *Nel domicilio coatto*, cit., p. 87.

¹²⁴ Ivi, p. 59.

¹²⁵ Ivi, p. 61.

¹²⁶ Ivi, p. 65.

otto del mattino alle quattro del pomeriggio, in estate hanno la cosiddetta 'contr'ora' ossia il divieto di uscire durante il pomeriggio. Ad essi viene attribuita la massetta, un sussidio giornaliero pari a cinquanta centesimi. Ogni giorno alle ore dodici, i coatti (dai sei a settecento individui) devono presentarsi all'appello (pena il carcere) e in tal modo ricevono la massetta. Essi svolgono «umili funzioni di donnicciuole»: raccolgono frutta, contribuiscono alla preparazione dei pasti, lavano la biancheria, lavorano tessuti, puliscono le latrine. I lavori però non sono affatto stabili; vengono svolti per pochi giorni l'anno, diversamente da quanto proclama con fierezza il governo per diffondere l'immagine di una colonia produttiva e riabilitativa¹²⁷. Per sopravvivere sono obbligati a dare in pegno i loro abiti, la biancherie, le valigie e talvolta anche la stessa massetta. Entrano così giocoforza nella spirale dell'usura, «la quale va dilagando in modo spaventevole»¹²⁸. Croce riporta le drammatiche e disumane condizioni in cui versano i coatti di Lipari¹²⁹, denunciate da Andrea Costa alla Camera nel febbraio 1899¹³⁰. Essi sono costretti ad indebitarsi per sopravvivere, ricorrendo alla pratica usuraia, esercitata da quei «voraci e famelici bevitori di sangue»¹³¹. L'Autore stigmatizza il duplice tentativo del suo editore di censurare la richiesta di

¹²⁷ Cfr. *ivi*, p. 143.

¹²⁸ *Ivi*, p. 103.

¹²⁹ I coatti vivevano «fra malvagia compagnia di gente bestiale o imbestialita dall'iniqua condanna, cinti dal disprezzo e dalla diffidenza degli isolani; sommessi dalle odiose vessazioni, muniti di sussidi irrisori, con l'obbligo di procurarsi un lavoro troppo spesso impossibile; cose non uomini, nella sconfinata balia dei mercenari aguzzini. Tale fu sinora e nella realtà fu anche peggio il domicilio coatto». *Dal Manifesto del Comitato Milanese, in Il domicilio coatto. Pubblicazione unica*, cit., p. 3.

¹³⁰ Durante l'arringa parlamentare, il deputato socialista riprendeva una precedente interpellanza sul trattamento dei coatti a Lipari firmata nel dicembre del 1898 da Bissolati, Mongari e Nofri ed indirizzata al Ministero degli Interni. Impossibile non provare tristezza e vergogna, tuonava Costa, come politico e come cittadino italiano. Gli orrori di Lipari sono uno «scandalo nazionale» per un Paese moderno e civile; sono la conseguenza di un mezzo di persecuzione politica, anzi di un vero e proprio assassinio, uno «strazio della libertà e della dignità umana». Non è possibile essere privati della libertà senza processo solo per aver firmato una petizione contro lo sfruttamento dei lavoratori, per aver cantato un inno o per aver organizzato una riunione. Nel criticare questa «vergogna del nostro Paese», i socialisti, affermava con orgoglio Costa, si battono non solo per la libertà della loro lotta politica ma per la libertà di tutti i coatti. La protesta contro il domicilio coatto coinvolge tutti. In gioco infatti vi erano due diritti fondamentali e naturali, la dignità e libertà umana. L'unica soluzione accettabile potrebbe essere la relegazione presso nuove colonie agricole, garantendo condizioni di trattamento umane e mirando *in primis* alla riabilitazione tramite il lavoro. A. Costa, *Interpellanza sul trattamento dei coatti, 20 febbraio 1889*, in *Discorsi parlamentari di Andrea Costa per deliberazione della Camera dei Deputati*, Roma 1972, pp. 419-426.

¹³¹ E. Croce, *Nel domicilio coatto*, cit., p. 103.

denuncia di una siffatta «idra mostruosa» al procuratore del re. Il denaro che il governo stanziava per mantenere nell'ozio¹³² circa cinque-seimila coatti non fa altro che «ingrassare queste spaventevoli murene, che si cibano di carne di schiavi»¹³³. Le spese necessarie per mantenere in vita questo dispendiosissimo istituto sono ingenti¹³⁴. Il domicilio coatto infatti: 1) falcidia l'erario; 2) distrugge ogni anno migliaia di vite; 3) getta sul lastrico moltissimi bimbi; 4) fa vedove e pupilli; 5) riempie carceri e manicomi¹³⁵; 6) causa fallimenti; 7) aumenta il numero di morti violente; 8) provoca suicidi; 9) diminuisce la produzione del lavoro; 10) aumenta anche indirettamente le spese dell'erario¹³⁶.

Ma la conseguenza più nefasta è un'altra. Esso trasforma i coatti in delinquenti. La «squallida e ributtante miseria» accresce lo squilibrio, sclerotizzando il loro precario equilibrio psichico¹³⁷. I relegati, già «affetti da germi ereditari acquisiti dai padri in lunga serie di patimenti ed oppressioni, fecondate nei figli da tutte le disuguaglianze sociali, da ragioni economiche, da imperfezioni organiche»¹³⁸, accrescono la tendenza al crimine. Il Governo però vuole far credere che il domicilio operi quale «scuola di correzione e di rinsavimento»¹³⁹. In realtà, nel «crogiolo della comunanza», i reati, alcuni dovuti alla inosservanza del Codice penale altri all'inottemperanza del foglio di permanenza, proliferano. Insomma, l'isola è una vera e propria 'palestra' del crimine.

Oltre i crimini e l'ozio, un'altra piaga è l'alcolismo, causa di malattie croniche, *delirium tremens*, eccessi di furore e alienazioni mentali¹⁴⁰. Nel castello e nei cameroni, «pestilenziale pozzanghera»¹⁴¹, l'odore di vino è intenso e sempre presente. Disordini e risse scoppiano soprattutto di notte: «se l'ozio è il gran

¹³² L'ozio, «livido padre dei vizi», e la miseria, «squallida madre di delinquenza», sono le due «furie atroci» delle colonie che «straziano l'anima di questi rejets stringolati in questi ammazzatoi che sono le isole-geenne». Ivi, p. 104.

¹³³ *Ibidem*.

¹³⁴ Croce stima si tratti di circa due milioni di lire comprensivi di spese indirette.

¹³⁵ Cfr. R. Canosa, *Storia del manicomio dall'unità a oggi*, Milano 1979; V. Fiorino, *Matti, indemoniate e vagabondi. Dinamiche di internamento manicomiale tra Otto e Novecento*, Venezia 2002.

¹³⁶ E. Croce, *Nel domicilio coatto*, cit., p. 145.

¹³⁷ È necessario rendere pubblica la condizione di miseria in cui versano i coatti. Seimila cittadini italiani sono condannati dal governo a morire di fame nelle colonie: «noi lo scriviamo a caratteri neri, la storia nelle sue pagine immortali lo inciderà a indelebili caratteri di sangue». Ivi, p. 114.

¹³⁸ Ivi, p. 86.

¹³⁹ Ivi, p. 91.

¹⁴⁰ Cfr. E. Goffman, *Asylums. Le istituzioni totali: la condizione sociale dei malati di mente*, Torino 1968; R. Castel, *L'ordine psichiatrico. L'epoca d'oro dell'alienismo*, Milano 1976.

¹⁴¹ E. Croce, *Nel domicilio coatto*, cit., p. 118.

tiranno, che li domina il giorno, l'alcoolismo li afferra, su il far della notte, tra i suoi luridi artigli e siede signore assoluto di quelle tragedie, che si osservano la notte nei cameroni»¹⁴². L'alcoolismo è descritto da Croce quale vero e proprio fattore criminogeno. La maggior parte dei reati sono commessi in stato d'ebbrezza e da alcoolisti cronici. Il lento intossicamento dell'organo cerebrale conduce alla rottura dell'equilibrio psichico causando un «completo pervertimento del sentimento ed una reversione atavica, per la quale, non funzionando più i poteri regolatori, l'uomo torna alla sua indole impulsiva ereditaria»¹⁴³. Sicché, conclude Croce, «l'importanza criminogena dell'alcoolismo è ormai un vecchio ed innegabile postulato scientifico; ma nessuna statistica - tra cui quelle del Baer, Lombroso, Quetelet - per quanto spaventevole, era mai arrivata alle conclusioni, alle quali arrivano quelle fatte nel domicilio coatto»¹⁴⁴. Esso è foriero di un'irreversibile 'deriva degenerativa', causa inarrestabile di anormalità. Così,

in presenza di tanto doloroso spettacolo [...] sgorga l'augurio e la speranza che questi migliaia di uomini che hanno passato della loro vita un periodo più o meno lungo nel domicilio coatto, restino sterili per sempre e non diano cittadini a la patria, uomini a la umanità. Ché questi loro discendenti sino alla terza o quarta generazione, sarebbero organicamente e psicologicamente anormali [...] In verità l'Italia nostra di incremento teratologico non ne sente il bisogno¹⁴⁵.

Altro che riabilitazione. Il domicilio coatto pregiudica a vita i relegati, imprimendo sulla loro fronte un marchio d'infamia: «la società si scaglia loro addosso e li colpisce con l'anatema, che più implacabile del ferro medievale, con il quale si bollavano i rei, li segna per tutta la vita e li dannava per l'eternità»¹⁴⁶. Infatti, molti coatti di Lipari erano già stati colpiti dalla medesima misura di polizia già almeno una volta. E alcuni stavano addirittura scontando l'ottavo domicilio coatto: «basterebbero queste pochissime cifre, per far gridare, da un capo a l'altro d'Italia, l'abolizione completa, assoluta, definitiva di tale pena, che non reprime, non previene, non migliora»¹⁴⁷.

La colonia è anche il «trionfo di Sodoma». La pederastia, quantunque non punita dal codice penale, rappresenta un «degradante spettacolo» causato dalla

¹⁴² Ivi, p. 116.

¹⁴³ Ivi, p. 120.

¹⁴⁴ Ivi, pp. 120, 121.

¹⁴⁵ Ivi, p. 122. Croce fa cenno ad anomalie fisiche (cranio deformato, asimmetria del viso, strabismo, sordità, cecità, anomalie dentali, deviazioni vertebrali) e psichiche (epilettici, squilibrati, nervosi, folli morali, alienati, debilitati mentali).

¹⁴⁶ Ivi, p. 151.

¹⁴⁷ Ivi, p. 142.

relegazione che obbliga il coatto all'astinenza¹⁴⁸ e che non gli permette, date le condizioni di miseria, di dar libero sfogo alle passioni sessuali tramite il denaro, né tantomeno di aspirare all'amore: «ecco come la patria rigenera i suoi figli! – tuona Croce – nessun pornografico drammaturgo à mai pensato una simile oscena atellana»¹⁴⁹.

Il rapporto con isolani è spesso conflittuale. Gli abitanti dell'isola odiano e disprezzano i coatti (chiamati ironicamente 'sterrati'), gli sfruttano ingaggiandoli per lavori retribuiti con pochi soldi: «ogni soldo che è in commercio per Lipari gronda sangue e sudore: gli schiavi che innalzavano piramidi ai Faraoni non erano sfruttati in modo così stomachevole»¹⁵⁰. Le tensioni tra isolani e coatti spesso sfociano in violenti scontri e su questi ultimi pesa sempre una spessa coltre di sospetto. Quando sono sommersi da debiti anche di lieve entità «si danno alla campagna». Per sfuggire alle violenze dei creditori, i coatti si assentano tutta la notte contravvenendo così il foglio di permanenza. All'alba del giorno successivo, i fuggitivi si consegneranno alle autorità. Seguirà quindi l'arresto, il processo e la condanna: «è orribile! Questi infelici chiedono libertà e riposo al carcere»¹⁵¹. Alcuni addirittura consegnano lettere dense di minacce e ingiurie al direttore apponendo in calce la propria firma, chiedendo di essere inviati per punizione al forte di Gavi presso Alessandria¹⁵². Essi eviterebbero in tal modo l'applicazione del regolamento carcerario e le punizioni previste dall'art. 332 del *Regolamento generale degli Stabilimenti carcerari*¹⁵³. Infatti, sia i coatti che i veri e propri carcerati erano paradossalmente sottoposti al medesimo regime ma con una differenza sostanziale: i primi «per semplice misura di sospetto, con semplice deliberato della polizia sono relegati in un comune o in un'isola a la stregua di coloro che avendo a la società recato nocumento ed offesa sono da questa a mezzo di giudici e di tribunali con garanzia di procedura

¹⁴⁸ «Egli è costretto, continuamente recalcitrante a le leggi fisiologiche a negare alla natura le incessanti richieste da cui tutto il suo organismo è spasmodicamente scosso». Ivi, p. 126.

¹⁴⁹ Ivi, p. 126.

¹⁵⁰ Ivi, p. 86.

¹⁵¹ Ivi, p. 87.

¹⁵² Antica fortezza, trasformata nel 1897 in stabilimento penitenziario, nella quale i coatti venivano inviati per punizione da due a sei mesi (con un giorno a pane e acqua, e due giorni a pane e minestra). Le più frequenti cause di punizione Croce segnala: 1) ubriachezza; 2) alterco con altri coatti; 3) gioco; 4) ritardo a rispondere all'appello; 5) mancanza di rispetto; 6) camorra. Cfr. ivi, p. 139.

¹⁵³ Ammonizione del direttore a voce; cella ordinaria con privazione del sopravvitto; cella ordinaria a pane e acqua da uno a trenta giorni; cella di punizione (inasprita talvolta con camicia di forza); cella oscura (inasprita con i ferri ai piedi); cella di isolamento da due a sei mesi.

e di difesa, relegati in un edificio murato»¹⁵⁴.

Orrendi luoghi di tortura sono le celle di punizione. La scelta della tipologia di punizione rientra nell'ampio potere discrezionale attribuito al direttore della colonia. L'art. 346 del *Regolamento* illustra la composizione del consiglio di disciplina locale, al quale prendono parte il direttore, l'impiegato («marionetta nelle mani del suo principale»¹⁵⁵), il cappellano e il medico; mentre l'art. 347 afferma che il consiglio decide a maggioranza ma in caso di parità prevale il voto del direttore. Molti coatti a causa delle torture¹⁵⁶ perdono il senno; altri invece giungono nell'isola già in stato di follia o di malattia cronica: il governo infatti relega nelle colonie pazzi, mattoidi e epilettici¹⁵⁷ e l'abuso di alcool ne decreta la condanna a morte¹⁵⁸.

Non è la morte il peggiore dei mali, anzi essa appare ai loro occhi una liberazione. La pena capitale, formalmente abolita, è stata sostituita «con la tortura, lo strazio, l'annichilimento, la morte delle anime»¹⁵⁹. Sicché, «questa scarna popolazione di pitocchi invoca, con le esanguini mani rivolte al cielo, la morte, per uscire da tanti affanni: è la libertà la loro morgue. È là sui tavoli anatomici degli ospedali che si seziona questa misera carne putrefatta»¹⁶⁰.

Innanzi ad una tale oscenità umana e giuridica, alcuni giuristi e politici avevano iniziato da tempo a muovere serrate critiche. Croce riporta il giudizio dell'amico Gian Domenico Romagnosi, secondo cui il domicilio coatto è una pena inefficace, ingiusta, crudele, feroce, tirannica, «recando un male privato, senza produrre un bene pubblico»¹⁶¹. E anche il ministro Pasquale Stanislao Mancini aveva già assunto una posizione netta sull'istituto in parola, bollato

¹⁵⁴ Ivi, p. 88.

¹⁵⁵ Ivi, p. 90.

¹⁵⁶ Le torture venivano eseguite dai brigadieri con ferri e con le corde, legando i polsi e il petto dell'individuo e calandolo in un pozzo, fino ad ottenere la confessione.

¹⁵⁷ Ivi, p. 91. Cfr. P. Funaioli, *D'un epilettico anarchico. Contributo allo studio dei delitti politici*, Siena 1897; E. Mirabella, *Nevrosi e domicilio coatto*, in «Archivio di psichiatria, neuropatologia, antropologia criminale e medicina legale», 1904, p. 145-148; e da ultimo F. Rotondo, *Diritto penale e malattia: l'epilessia ai tempi di Lombroso*, in «Historia et ius», 4 (2013), pp. 1-12.

¹⁵⁸ «Isterici, nevrastenici, epilettici, squilibrati psichici, neuropatici, una folla varia fastidiosa demente di alcoolisables, degenerati ereditari, figli di avi nervosi, pazzi, delinquenti, alcoolici, attratti verso l'alcool non da una forza irresistibile (dipsomania), ma a la morte per alcool condannati da la polizia, per misura preventiva, son tutti li riuniti». E. Croce, *Nel domicilio coatto*, cit., p. 117.

¹⁵⁹ Ivi, p. 11.

¹⁶⁰ Ivi, p. 134.

¹⁶¹ Ivi, p. 5.

quale «scandalosa riproduzione del vecchio dispotismo borghese»¹⁶². Non sono voci isolate. Il Congresso giuridico Napoli infatti nel 1880¹⁶³ votò per l'abolizione. Il relatore Luigi Lucchini ne forniva tosto la motivazione: il domicilio coatto dev'essere abrogato essendo in contraddizione con il diritto pubblico italiano (poiché «priva della libertà i cittadini ad arbitrio della polizia amministrativa»¹⁶⁴) e in quanto offende la libertà e l'uguaglianza giuridica.

Una posizione critica, sebbene più moderata, è quella di Augusto Pierantoni¹⁶⁵. Innanzi al Senato, il 12 aprile 1897¹⁶⁶ il giurista chietino invocava una completa riforma dell'istituto, auspicandone l'abolizione per i perseguitati politici; mentre, nel 1895, il penalista Tancredi Canonico¹⁶⁷, chiamato a presiedere la Commissione di studio sulla valutazione e correzione del domicilio coatto, si chiedeva se l'Italia avesse il diritto di sperare che quella istituzione fosse riformata o abolita¹⁶⁸. Numerosi furono i progetti di riforma dell'istituto in parola. L'impellenza di una pronta ed efficace ristrutturazione del domicilio coatto fu

¹⁶² Ivi, p. 193.

¹⁶³ Tra coloro che affrontavano il dibattito sugli istituti di polizia preventiva, spiccano i nomi di Pietro Ellero, Francesco Carrara, Enrico Pessina, Raffaele Conforti ed Antonio Buccellati.

¹⁶⁴ Ivi, p. 193.

¹⁶⁵ Tra le opere più celebri di Augusto Pierantoni (1840-1911), professore di diritto internazionale a Modena e a Napoli, deputato e senatore del Regno, nonché fondatore dell'Istituto di diritto internazionale, si consulti *Dell'abolizione della pena di morte* (1865), a cura di E. Tavilla, Roma 2018.

¹⁶⁶ «Essendo codesta una legge essenzialmente politica il Senato farebbe bene a rimandarla ai deputati. Le leggi di carattere politico debbono essere presentate prima a quel ramo del Parlamento che emana direttamente dal paese [...] il Senato attenda allo studio di leggi più architettoniche, più degne del suo ufficio. Questo è il mio pensiero. Non sarò ascoltato, ma ho detto». *Discorso del senatore Pierantoni al Senato*, in *Il domicilio coatto. Pubblicazione unica dei socialisti*, cit., p. 4.

¹⁶⁷ Tancredi Canonico (1928-1908) insegnò diritto penale a Torino. Celebre la sua prolusione del 1875, *Il diritto e la libertà del volere*, con la quale prese le distanze dalla Scuola positiva. Fu consigliere di Cassazione a Torino, nel 1873 rappresentò il Governo italiano al Congresso internazionale di legislazione criminale di Stoccolma, infine nel 1881 venne nominato senatore del Regno. Cfr. M. Themelly, *Canonico, Tancredi*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma 1966, pp. 80-82.

¹⁶⁸ Cfr. *Relazione della Commissione speciale nominata dal Ministro dell'Interno nell'aprile 1895...*, in «Rivista di discipline carcerarie», XII (1897), parte I, p. 62. Canonico presentava alla Commissione per la Statistica giudiziaria la relazione relativa al quinquennio 1893-1897. Egli sperava in una immediata riforma per abolire un «nonsenso giuridico», per cancellare questo «rimedio peggiore del male». Occorreva liberare i «vecchi innocui», affidare i giovani ad istituti di correzione e relegare solo quei coatti veramente «camorristi, mafiosi od appartenenti ad altre società criminose». T. Canonico, *Ammonizione e domicilio coatto nel quinquennio 1893-1897*, in «La scuola positiva nella giurisprudenza penale», IX (1899), p. 406.

invocata anche da Cesare Lombroso¹⁶⁹ e da Enrico Ferri. Nessun disegno di legge però stante la puntuale caduta dei Governi (prima Crispi e poi dopo la repressione del 1898 di Rudini¹⁷⁰) raggiunse l'agognato traguardo. Impossibile, a giudizio di Croce, emendare un siffatto scandaloso istituto il quale «pecca nella origine e nelle intenzioni»¹⁷¹, pertanto «non si corregge altrimenti che col sopprimerlo»¹⁷². Esso nacque nel segno della violenza poliziesca e come arma reazionaria: «è in ciò la ragione della sua debolezza di fronte ad ogni sana critica»¹⁷³.

Il domicilio coatto è mostruoso e deforme come un «Quasimodo giuridico», vorace e famelico come un «Ciaccio morale», brutto e codardo come un «Tersite politico», nient'altro che una «ossessione di gente impaurita che ha rinnegato il

¹⁶⁹ Si trattava secondo Lombroso di un rimedio poco utile oltre che poco legale. Una sorta di palliativo, una «larva di una casa di pena», dannoso a causa della sua antieconomicità, dell'inutilità correzionale e della limitatezza di applicazione. Cfr. C. Lombroso, *L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, giurisprudenza e alle discipline carcerarie*, Roma-Torino-Firenze 1878, p. 69; Id., *Sull'incremento del delitto in Italia e sui mezzi per arrestarlo*, Roma-Torino-Firenze 1879, pp. 64-70. Enrico Ferri invocava una trasformazione radicale o l'abolizione dell'istituto in parola (così come dell'ammonizione e sorveglianza), proponendo in luogo del domicilio coatto per individui recidivanti e incorreggibili i manicomi criminali, gli stabilimenti e la deportazione a tempo o perpetua. Cfr. E. Ferri, *I nuovi orizzonti del diritto e della procedura criminale*, Bologna 1881; Id., *La scuola positiva di diritto criminale: prelezione al corso di diritto e procedura criminale nella R. Università di Siena pronunciata il 18 novembre 1882*, Siena 1883, p. 52. Qualche anno più tardi, Ferri tornerà ad occuparsi più da vicino del tema con toni più accesi. Il domicilio coatto è «una specie di tumore maligno» che non abbassa il tasso dei delitti. Esso rappresenta la quintessenza della «logica dei sospetti», è uno strumento congeniale alla maggioranza politica per sbarazzarsi dei propri avversari. Negli anni si è trasformato in una deportazione amministrativa per migliaia di comuni individui di diversa estrazione e fisionomia morale e criminale, segnando la fine di ogni eterodossia politica. Cfr. E. Ferri, *Il domicilio coatto*, in «Scuola Positiva nella giurisprudenza penale», VII (1897), 5, p. 281.

¹⁷⁰ In linea teorica, di Rudini ne auspicava la pronta abrogazione, ma sul piano pratico considerate le condizioni in cui versava il Paese non era possibile rimettere in libertà i coatti. Il disegno di legge in discussione alla Camera prevedeva che il domicilio coatto potesse applicarsi a tutti coloro che, tramite «atti preparatori» e tramite «vie di fatto», avessero manifestato l'intenzione di attentare all'ordinamento della famiglia o della proprietà; nonché ai soggetti ritenuti pericolosi alla sicurezza pubblica. Disegno di legge n. 72 (*Modificazioni al capo V della legge di Pubblica Sicurezza sul domicilio coatto*), seduta del 13 aprile 1897, p. 2. La bozza disponeva inoltre l'inserimento dei magistrati nella Commissione di assegnazione del domicilio. Questa modifica fu considerata inutile da Impallomeni, poiché il problema è *in nuce* e risiede nella *ratio* di una legge che è «essenzialmente liberticida». G.B. Impallomeni, *Il domicilio coatto. La legge menzogna*, cit., p. 279.

¹⁷¹ E. Croce, *Nel domicilio coatto*, cit., p. 198.

¹⁷² Da «Critica sociale», in *Il domicilio coatto. Pubblicazione unica dei socialisti*, p. 2.

¹⁷³ E. Croce, *Nel domicilio coatto*, cit., p. 198.

giure, la morale, la politica»¹⁷⁴.

Le duecento pagine vergate da Croce, intrise di sangue, ingiurie e rassegnazione, lasciano intravedere una speranza. La 'salvifica provvidenza' si chiama socialismo¹⁷⁵, «angelo di salvezza»¹⁷⁶, «rinascimento del mondo»¹⁷⁷, vero e proprio talismano taumaturgico. È questo, afferma con orgoglio Croce, il destino verso il quale tende fatalmente l'umanità. E contro le «necessità storiche» qualsiasi forma di reazione e repressione è del tutto vana poiché «non si lotta contro il destino»¹⁷⁸. La relegazione di socialisti e anarchici sulle isole testimonia la tremenda inquietudine dei loro avversari politici: «il nostro domicilio coatto - scrive con fierezza Croce - è la prova migliore della forza nostra»¹⁷⁹:

O forcajuoli d'Italia, chiamatemi come l'odio vi detta, trattatemi come la paura vi consiglia, ma voi non riuscirete a cancellare la storia che noi, relegati in queste Carceri, siamo i precursori e gli iniziatori di una nuova civiltà. Viva il Socialismo!

4. *Le proposte di legge sulla relegazione: un nuovo domicilio coatto?*

Il libello di Croce mette alla berlina non solo il domicilio coatto in sé ma si spinge ben oltre. Esso è un atto di accusa nei confronti dell'intero sistema: «il Minotauro della reazione non è sazio. Abolito il domicilio coatto va in vigore la relegazione»¹⁸⁰. Infatti, proprio in quegli anni, al dibattito sull'abolizione del domicilio coatto si affiancava quello sull'introduzione della relegazione¹⁸¹.

Il primo tentativo di superamento del domicilio coatto porta la firma del guardasigilli modenese Adeodato Bonasi. Durante il Governo Pelloux, il disegno di legge n. 16 del 1899, discusso innanzi alla Camera nel novembre dello

¹⁷⁴ Ivi, p. 197.

¹⁷⁵ «Il socialismo noi lo saluteremo trionfante»: esso, come il cigno, «passa tra le lordure senza lordarsi» e, come la salamandra, «passa tra il fuoco senza scottarsi». Ivi, p. 199.

¹⁷⁶ *Ibidem*.

¹⁷⁷ Una sorta di anticipazione della celebre frase di Pietro Nenni, secondo cui il socialismo è «portare avanti tutti quelli che son nati indietro». Dai carceri, dall'esilio e dalle colonie «ora e sempre la fede nostra si riafferma in un grido che, ripetendosi dall'Alpe all'Etna, assicura i compagni lottanti su tutta la terra, che non inerte l'Italia assisterà al rinascimento del mondo». Ivi, p. 200.

¹⁷⁸ Ivi, p. 199.

¹⁷⁹ *Ibidem*.

¹⁸⁰ Ivi, p. 11.

¹⁸¹ In merito alla relegazione si veda P. Marchetti, *L'armata del crimine. Teoria e repressione della recidiva in Italia. Una genealogia*, Ancona 2008, in part. pp. 107 ss.

stesso anno, proponeva la sostituzione del domicilio coatto con la relegazione (a tempo indeterminato o temporanea presso isole e colonie) per individui recidivi¹⁸² che «per la loro speciale inclinazione al misfatto, costituiscono l'elemento torbido e malsano della società»¹⁸³. Il regolamento esecutivo tuttavia non vedrà mai la luce. L'anno successivo il nuovo guardasigilli Emanuele Gianturco, coadiuvato dal presidente del Consiglio Giuseppe Saracco e dal ministro del Tesoro Giulio Rubini, stendeva una seconda bozza. Essa prevedeva l'abolizione del domicilio coatto e la messa in libertà dei coatti politici ma manteneva l'ammonizione e le prescrizioni di cui alla legge n. 6144/1889. Per neutralizzare coloro che mostravano una «spiccata tendenza a delinquere»¹⁸⁴, veniva predisposto un 'arsenale' di misure preventive a tempo indeterminato: 1) vigilanza speciale (divieto di risiedere in determinati luoghi); 2) relegazione presso colonie agricole o industriali, 3) deportazione fuori dal Regno. Le ultime due misure menzionate, volte a reprimere, per dirla con Von Liszt, «i nemici capitali dell'ordine»¹⁸⁵, disponevano l'obbligo di lavoro per tutti i relegati. Anche il secondo progetto non approdava al traguardo auspicato. Sotto gli stessi propositi, il ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti Scipione Ronchetti¹⁸⁶ (secondo Governo Giolitti) elaborava una terza bozza con l'obiettivo di ristrutturare profondamente gli strumenti di polizia preventiva contro la delinquenza abituale. Il domicilio coatto, meccanismo poliziesco, cedeva il passo così ad un meccanismo giudiziario, ossia la relegazione. Alcune scelte operate da Ronchetti venivano salutate con favore, come ad esempio l'individuazione di alcune categorie escluse dalla misura in parola (donne, minori, ultrasessantacinquenni, infermi di mente) e soprattutto l'istituzione di una procedura di competenza dei magistrati. Le critiche non tarderanno però ad arrivare. Come evidenziava Domenico Lo Presti, la competenza ad applicare la relegazione apparteneva sì al tribunale ma in realtà l'impulso ad attivare il meccanismo rimaneva saldamente ancorato «alle amorose cure dell'autorità di polizia»¹⁸⁷.

Anche Croce segnalava la pericolosa deriva della relegazione: il nuovo

¹⁸² Cfr. P. Marchetti, *'Le sentinelle del male'. L'invenzione ottocentesca del criminale nemico della società tra naturalismo giuridico e normativismo psichiatrico*, in «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 38 (2009), t. II, pp. 1077-1080.

¹⁸³ Disegno di legge n. 16 del 1899 (*Sui delinquenti recidivi e sull'abolizione del domicilio coatto*), seduta del 17 novembre 1899, p. 2.

¹⁸⁴ Disegno di legge n. 86 del 1900 (*Abolizione del domicilio coatto e provvedimenti preventivi e repressivi della delinquenza abituale*), seduta del 22 novembre 1900, p. 3.

¹⁸⁵ F. Von Liszt, *La teoria dello scopo nel diritto penale* (1905), Milano 1962, p. 54.

¹⁸⁶ Disegno di legge n. 458 del 1904 (*Abolizione del domicilio coatto e repressione della delinquenza abituale*), seduta del 30 gennaio 1904.

¹⁸⁷ D. Lo Presti, *Ammonizione*, cit., p. 90.

progetto di legge finiva per sostanziarsi in una rinnovata dichiarazione di guerra ai socialisti e anarchici, rappresentando un nuovo mezzo di persecuzione assegnato alla polizia politica, «nuova arme da affilare contro di noi»¹⁸⁸. Assai simili erano le considerazioni di Lo Presti. Sotto un finto manto di garantismo, la relegazione celava un redivivo domicilio coatto. Di quest'ultimo, anche quando il disegno di legge Ronchetti dovesse trasformarsi in legge, scomparirà solamente il nome; esso assumerà nuove vesti ma di fatto «è presumibile che la relegazione continuerà a scontarsi nei luoghi ora adibiti al domicilio coatto e che l'obbligo del lavoro rimarrà su per giù lettera morta»¹⁸⁹.

Il disegno di legge non superava, nemmeno questa volta, la fase progettuale. Sei anni dopo, il ministro dell'Interno Luigi Luzzatti, di concerto con il ministro di Grazie e Giustizia e dei Culti Cesare Fani e con il ministro del Tesoro Francesco Tedesco, presenterà alla Camera l'ultimo progetto abolizionista¹⁹⁰. La fallimentare esperienza di Assab aveva convinto ad accantonare, almeno provvisoriamente¹⁹¹, la deportazione; mentre la relegazione veniva proposta *sine die* per gli individui incorreggibili, suscitando il plauso di Raffaele Garofalo¹⁹². Le istanze degli esponenti della scuola positiva sembravano finalmente aver trovato una recezione normativa. Le speranze riposte nel quarto progetto testé menzionato saranno però travolte dagli imminenti eventi bellici, segnando l'interruzione del lungo *iter* costellato di tentativi di riforme.

5. *Il domicilio coatto: la parabola evolutiva (internamento e confino)*

Al cospetto del primo conflitto mondiale, la legge del 22 maggio 1915, n. 671¹⁹³ segnava il ripristino della delegazione legislativa, già apparsa nell'agosto

¹⁸⁸ E. Croce, *Nel domicilio coatto*, cit., p. 97. Cfr. Disegno di legge presentato dal ministro Ronchetti e di concerto con Giolitti (abrogazione del domicilio coatto e repressione delinquenza abituale), seduta del 30 gennaio 1904.

¹⁸⁹ D. Lo Presti, *Ammonizione*, p. 90.

¹⁹⁰ Disegno di legge n. 559 del 1910 (*Sull'abolizione del domicilio coatto e sui provvedimenti contro i recidivi abituali pericolosi*), seduta del 29 novembre 1910.

¹⁹¹ Infatti, la deportazione, alla luce dei coevi giudizi della criminologia, sarebbe potuta tornare utile almeno per quegli individui «adatti nell'ambiente della nostra civiltà sono adatti e si trovano al loro posto in ambienti semi-selvaggi». Disegno di legge n. 559 del 1910, cit., p. 4.

¹⁹² Cfr. R. Garofalo, *L'abolizione del domicilio coatto e i provvedimenti contro i delinquenti abituali*, in «Rivista di diritto e procedura penale», II (1911), p. 67.

¹⁹³ Prima dello scoppio del conflitto, la legge antispionaggio del 21 marzo 1915, n. 273 attribuiva al Governo il potere di emanare decreti su alcune materie (soggiorno di stranieri)

del 1848 pochi giorni dopo la concessione dello Statuto. La legge dei pieni poteri, zona grigia tra giuridico e extragiuridico¹⁹⁴, approvata dal Parlamento nonostante un dibattito assai acceso, inaugurava la temporanea ‘stagione’ del ‘Governo legislatore’¹⁹⁵, destinata a cessare con la fine delle ostilità. Essa troverà però stabilità nella legge del 31 gennaio 1926, n. 100, che riconoscerà la delegazione legislativa e regolerà l’istituto del decreto legge, minando le basi della divisione dei poteri¹⁹⁶. Il Governo, senza proclamare lo stato d’assedio, interveniva a regolare diversi ambiti del diritto privato e commerciale¹⁹⁷, non tralasciando affatto la materia penale¹⁹⁸ e dando vita ad una ridda di decreti aventi

e limitava la libertà di stampa e comunicazione di notizie relative alla forza, preparazione e difesa militare dello Stato. Essa, a differenza della legge dei pieni poteri, non era temporanea bensì sarebbe rimasta in vigore anche in tempo di pace.

¹⁹⁴ Cfr. C. Latini, *Il governo legislatore. Espansione dei poteri dell’esecutivo e uso della delega legislativa in tempo di guerra*, in F. Benigno, L. Scuccimarra (curr.), *Il governo dell’emergenza. Poteri straordinari e di guerra in Europa tra XVI e XX secolo*, Roma 2007, p. 199.

¹⁹⁵ Per un approfondimento relativo alla decretazione d’urgenza si rimanda agli studi di Massimo Meccarelli (*La questione dei decreti-legge tra dimensione fattuale e teorica: la sentenza della Corte di cassazione di Roma del 20 febbraio 1900 riguardo al r.d. 22 giugno 1899 n. 227*, in «Historia Constitucional (revista electrónica)», 6 [2005], pp. 263-283 <http://hc.rediris.es/06/index.html>); di Marco Fioravanti (*Decretazione d’urgenza e potestà regolamentare. Dall’esperienza francese all’Italia liberale*, Roma 2006); e di Carlotta Latini, (*Il governo legislatore. Espansione dei poteri dell’esecutivo e uso della delega legislativa in tempo di guerra*, cit., pp. 205-209). Si veda altresì C. Nasi, *Necessitas non habet legem. La decretazione d’urgenza fra statuto albertino e costituzione repubblicana*, in «Diritto e società», 1 (1995), pp. 271 ss.; M. Benvenuti, *Alle origini dei decreti-legge. Saggio sulla decretazione governativa di urgenza e sulla sua genealogia nell’ordinamento giuridico dell’Italia prefascista*, in «Nomos. Le attualità del diritto», 2 (2012), pp. 1-45; e da ultimo S. Cassese, *La decretazione d’urgenza. Le colpe dello Stato liberale*, in V. Casamassima, A. Frangioni (curr.), *Parlamento e storia d’Italia*, 2. *Procedure e politiche*, Pisa 2016.

¹⁹⁶ Cfr. G. Procacci, *Osservazioni sulla continuità della legislazione sull’ordine pubblico tra fine Ottocento, prima guerra mondiale e fascismo*, cit., p. 93.

¹⁹⁷ Cfr. R. Braccia, *La legislazione della grande guerra e il diritto privato*, in A. Sciumè (cur.), *Il diritto come forza, la forza del diritto. Le fonti in azione nel diritto europeo tra medioevo ed età contemporanea*, Torino 2012, pp. 187-215.

¹⁹⁸ Durante la guerra, il diritto penale svelava il suo autentico carattere politico, relativo e utilitario. Infatti, proprio nei «tempi eccezionali di bufera e di lotta, gli istituti giuridici sperimentano la loro bontà e scoprono la loro natura». E. Florian, *La giustizia penale dei pieni poteri*, cit., p. 162. Durante la guerra, ancor più che negli anni di Crispi, il diritto penale fu utilizzato per uno scopo eminentemente politico, sicché la collera prevalse sul diritto. Cfr. A. Amoroso, *L’art. 545 del Codice penale dell’esercito nel tempo e nel diritto*, in «Rivista Penale», LXXXIII (1916), p. 728. La legge n. 273 rappresentò uno degli ultimi episodi di utilizzo politico del diritto penale prima del fascismo. Cfr. M. Sbriccoli, *Dissenso politico e diritto penale in Italia tra Otto e Novecento*, in «Quaderni fiorentini», 2 (1973), p. 608. Per una panoramica sulle trasformazioni del diritto penale durante la prima guerra mondiale si consulti P.

carattere prevalentemente punitivo¹⁹⁹. Prendevano forma così nuovi reati dai contorni indefiniti (disfattismo²⁰⁰), si sospendevano le libertà costituzionalmente tutelate²⁰¹, attribuendo ampi poteri a prefetti e, in continuità con la legislazione crispina degli anni '90, si sostituiva la giurisdizione civile con quella militare²⁰², la quale finiva per assorbire la quasi totalità dei giudicati.

Toccherà poi al fascismo mutuare istituti e dottrine del Governo Crispi, sfruttate e implementate durante la grande guerra, codificando e mettendo a sistema molte esperienze normative belliche. Tra i casi più rilevanti, è d'uopo menzionare la continuità tra domicilio coatto-internamento-confino²⁰³ nonché la relazione tra UCI e OVRA²⁰⁴. L'entrata in guerra e gli ampi poteri attribuiti

Marchetti, *Mentre il cannone suona. La penalistica italiana e la Grande guerra*, in F. Roggero (cur.), *Il diritto al fronte. Trasformazioni giuridiche e sociali in Italia nella Grande guerra*, Soveria Mannelli 2020, pp. 117-159.

¹⁹⁹ Cfr. *ivi*, p. 161; V. Manzini, *La legislazione penale di guerra*, Torino 1918.

²⁰⁰ Cfr. *ivi*, p. 164. Con decreto luogotenenziale del 20 giugno 1915, n. 885, il Governo intendeva punire la diffusione di notizie concernenti la difesa militare, l'ordine pubblico e l'economia nazionale diverse da quelle ufficiali e idonee a creare turbamento, disponendo l'arresto del presunto colpevole quantunque non fosse consapevole della falsità delle notizie stesse. Una sorta di 'legge dei sospetti' (decreto luogotenenziale del 4 ottobre 1917 n. 1561) attribuiva ai tribunali militari la facoltà di sanzionare i civili per qualsiasi forma di dissenso, malcontento e disappunto che avrebbe potuto ledere gli interessi nazionali. Nel dopoguerra, la legge 25 novembre 1926, n. 2008 configurerà il delitto di opinione e di diffusione di notizie false, esagerate, tendenziose sulle condizioni interne del Paese; inoltre il Codice Rocco accoglierà i delitti di opinione. Cfr. C. Fiore, *I reati di opinione*, Padova 1972.

²⁰¹ Il d.r. 23 maggio 1915 n. 674 aggravava le già rigide disposizioni della legge del 1889. Esso attribuiva al Ministro dell'Interno la facoltà di affidare l'esercizio di poteri straordinari di pubblica sicurezza a comandanti militari e consentiva ai prefetti di emanare, in casi d'urgenza, qualsiasi provvedimento per la tutela dell'ordine pubblico. Nel dopoguerra, il r.d. 6 novembre 1926, n. 1848 richiamerà proprio la legge n. 674, allorché disporrà lo scioglimento di partiti, associazioni e organizzazioni che conducono un'azione contraria al regime, mentre la legge del 31 dicembre 1925, n. 2307 infliggerà un duro colpo alla libertà di stampa e informazione.

²⁰² Critico sul punto era Florian («a noi pare, dunque, che cotesta così vasta militarizzazione della giustizia penale manchi di ragione»). Egli sosteneva che la funzione dei tribunali militari non si adattasse ad una così ampia applicazione e fosse foriera di confusione e dannosa anche nei confronti dell'«ingranaggio militare». I giudici militari, scriveva Florian, sono tecnicamente impreparati ed ignari del diritto. E. Florian, *La giustizia penale dei pieni poteri*, cit., p. 167.

²⁰³ Il Codice Zanardelli disciplinava il confino all'art. 18 e il precedente Codice penale del 1859 lo menzionava tra le pene correzionali. Il confino era però una pena avente come base un delitto commesso, mentre il domicilio coatto rimaneva una misura di prevenzione.

²⁰⁴ Sulle relazioni e connessioni tra l'Ufficio centrale di investigazione (organismo di polizia civile nato nel 1916) e l'OVRA fascista si veda G. Tosatti, *La repressione del dissenso politico tra*

all'autorità militare portavano all'ampio utilizzo della misura dell'internamento che, per dirla con Vittorio Emanuele Orlando, «ripugna alla giustizia astratta, ma è reso inevitabile dalla necessità della guerra»²⁰⁵. Atto amministrativo di polizia di competenza dei Comandi militari, l'internamento aveva effetto immediato, prescindeva dall'accertamento del reato ed era scevro di guarentigie quali la motivazione, il preavviso e il diritto di appello. In uno scenario bellico, cittadini nemici delle zone occupate, italiani sospetti nei territori di frontiera e italiani indesiderati (militanti socialisti e tutti i cittadini sospettati d'incerti sentimenti patriottici) vennero allontanati e messi al confino²⁰⁶. Spettava ai prefetti la scelta del luogo d'internamento (Sardegna, Lipari, Lampedusa, Favignana, Ustica, Ponza e Ventotene). Il decreto luogotenenziale del 6 marzo 1918, n. 305 conferirà a questi ultimi poteri più ampi, abilitandoli ad espellere dai territori non dichiarati zona di guerra i cittadini sospetti²⁰⁷. Tale decreto riprendeva i termini del domicilio coatto (ex legge n. 316 del 1894), inaugurando una prassi che verrà perfezionata nel periodo fascista. Ma se i decreti e l'internamento sarebbero decaduti con la fine del conflitto, stante la loro natura transeunte, il fascismo farà riemergere e codificherà la soppressione della libertà di stampa, di opinione, di sciopero, di associazione e di riunione.

Il TULPS del 1926 (r.d. 6 novembre 1926 n. 1848) istituiva il confino di polizia²⁰⁸, rafforzando come durante la guerra le funzioni di polizia dei prefetti e stabilizzando così l'internamento, al fine di isolare, negli stessi luoghi che ospitarono anni prima gli internati, stranieri nemici, ribelli sloveni e antifascisti italiani. Il sospetto e il *rumor publicus* riemergevano dall'esperienza bellica, lì in nome della difesa della patria, qui a tutela dell'interesse dello Stato²⁰⁹.

l'età liberale e il fascismo. L'organizzazione della polizia, in «Studi storici», I (1997), 232-237.

²⁰⁵ Cfr. G. Procacci, *La limitazione dei diritti*, cit., p. 641.

²⁰⁶ Cfr. D. Ceschin, *Confino di guerra. Gli internati civili tra disfattismo, persecuzione e repressione*, in M. Isnenghi, D. Ceschin (curr.), *Gli italiani in guerra. Conflitti, identità, memorie dal Risorgimento ai nostri giorni*, vol. III, t. I, Torino 2008, pp. 216- 228.

²⁰⁷ Il realtà, i prefetti già prima del decreto n. 305 si erano impropriamente auto attribuiti tale facoltà, mal interpretando il decreto n. 674. Cfr. G. Procacci, *La limitazione dei diritti*, cit., p. 93.

²⁰⁸ Cfr. TULPS 1926, art. 187. Successivamente, il confino venne inserito nel TULPS del 1931 (approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) per allontanare soggetti pericolosi per la pubblica sicurezza e per l'ordine nazionale. La decisione spettava ad una Commissione provinciale, composta dal prefetto, dal procuratore del re, dal questore, dal comandante dei reali carabinieri e da un ufficiale superiore della milizia. La durata del confino variava da uno a cinque anni; nel 1956 sarà dichiarato incostituzionale.

²⁰⁹ Il fascismo, nota De Cristofaro, riuscì nell'impresa di tenere insieme le due misure, il confino (nella nuova legge di pubblica sicurezza) e l'internamento a tempo indeterminato (tramite le misure di sicurezza previste dagli articoli 199-240 del Codice penale del 1930). Cfr.

Ancora una volta, il diritto penale veniva piegato ai fini di un uso politico sulla scorta del principio secondo il quale la libertà individuale deve essere sacrificata allorquando sia in conflitto con l'interesse superiore dello Stato. Il fascismo istituzionalizzava alcune scelte normative eccezionali del periodo di guerra, ponendosi in continuità con la precedente provvisoria legislazione. Il potere dell'esecutivo era ormai divenuto dittatoriale, i diritti di libertà erano stati drasticamente compressi e la legge di pubblica sicurezza del 1931 sanciva l'allargamento della sfera della prevenzione e il conseguente trionfo del diritto di polizia. I prefetti erano assistiti dalla Polizia politica e dalla capillare rete periferica degli organismi del partito fascista con compiti indefiniti, perciò arbitrari, di polizia e sorveglianza.

In questo contesto l'arsenale della repressione si ampliava. Agli strumenti *ex lege* si affiancavano quelle violenze *contra legem* attuate sì fuori dai binari del diritto ma «riconosciute dal regime come fattore necessario e caratterizzante della nuova politica»²¹⁰. Prendeva forma così quell'«etica del manganello»²¹¹ che si affiancava e talvolta sostituiva le norme giuridiche permettendo al regime di spegnere quei focolai di dissenso che la legislazione di guerra aveva tentato invano di estinguere. I detriti del diritto penale della prevenzione ossia di un «diritto penale ostile»²¹², che mira ad anticipare atti e comportamenti tramite misure di prevenzione personale *ante e praeter delictum*, riaffioreranno all'alba della Repubblica²¹³. Un impulso alla 'penalità preventiva' tornerà in auge soprattutto tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso al fine di contrastare le organizzazioni criminali di stampo mafioso (tramite la legge del 31 maggio 1965 n. 575 istitutiva del soggiorno obbligato) nonché per tutelare la sicurezza collettiva e l'ordine democratico durante gli 'anni di piombo'²¹⁴.

Il ricorso a diverse misure preventive di polizia contribuiva, anche nel nuovo orizzonte repubblicano, a risvegliare ed alimentare una 'legislazione del sospetto'. Lo scenario politico e istituzionale era certamente assai mutato ma il

E. De Cristofaro, *Le critiche del positivismo*, cit., p. 252.

²¹⁰ G. Procacci, *Osservazioni*, cit., p. 96.

²¹¹ *Ibidem*.

²¹² P. Troncione, *La penalità emergenziale nell'Italia repubblicana. L'eterno ritorno delle misure di prevenzione*, in *Il domicilio coatto*, cit., p. 256.

²¹³ La legge del 27 dicembre 1956, n. 1423 disponeva l'applicazione di misure limitative della libertà (tra cui il domicilio forzato) a chi fosse sospettato di mantenersi con il provento di reati o di compiere abitualmente reati.

²¹⁴ La legge 22 maggio 1975, n. 152 ripristinava il confino per gli autori di atti preparatori volti a sovvertire l'ordinamento dello Stato e, nel 1980, la legge 6 febbraio, n. 15 ampliava i poteri delle forze di polizia, introducendo il reato di associazione a fini di terrorismo (270-bis c.p.).

modello e le forme del ‘diritto penale ostile’, silenti nell’alveo della legislazione di prevenzione, non erano affatto scomparse²¹⁵.

Anche in un sistema imperniato sul controllo giurisdizionale, sulla tutela dei principi democratici e sull’affermazione dei diritti fondamentali dell’uomo, le antiche misure di polizia riemergevano, sotto nuove vesti, in nome dell’integrità dell’ordine pubblico e mosse dalla irrinunciabile necessità di neutralizzare qualsiasi potenziale minaccia alla sicurezza sociale²¹⁶.

²¹⁵ Sulla continuità normativa, strutturale e ideologica tra «il vecchio e il nuovo», vale a dire tra le antiche misure di polizia adottate dallo Stato liberale e le misure di prevenzione del periodo repubblicano si consulti P. Troncone, *La penalità emergenziale*, cit., pp. 253-276. Il filo rosso che congiunge i due sistemi rappresenta, per così dire, la cartina tornasole dell’incessante frizione tra forme di tutela e forme di controllo, al cospetto delle mutevoli esigenze collettive, dall’ordine pubblico alla sicurezza sociale.

²¹⁶ Per uno sguardo sul dibattito odierno si vedano M. Donini, *Il diritto penale di fronte al «nemico»*, in «Cassazione Penale», 2 (2006), pp. 735-777; Id., M. Papa (curr.), *Diritto penale del «nemico». Un dibattito internazionale*, Milano 2007; R. Bartoli, *Lotta al terrorismo internazionale: tra diritto penale del nemico, jus in bello del criminale e annientamento del nemico assoluto*, Torino 2008; M. Donini, *Lo status di terrorista: tra il nemico e il criminale. I diritti fondamentali e la giurisdizione penale come garanzia contro, o come giustificazione per l’uso del diritto come arma?*, in S. Moccia (cur.), *I diritti fondamentali della persona alla prova dell’emergenza*, Napoli 2009, pp. 86-88.